

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

561° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2000

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	31
3 ^a - Affari esteri.....	»	34
6 ^a - Finanze e tesoro	»	45
7 ^a - Istruzione.....	»	47
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	50
11 ^a - Lavoro.....	»	61
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	70
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	71

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri).....	<i>Pag.</i>	4
------------------------------------------------------------------	-------------	---

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario.....	<i>Pag.</i>	74
----------------------------	-------------	----

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i>	75
--------------------------	-------------	----

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	78
Elezioni e immunità parlamentari	»	3

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i>	83
Informazione e segreto di Stato.....	»	86
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	87
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	97
Schengen.....	»	101
Infanzia.....	»	102
Consorzi agrari.....	»	103

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2000

234ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 17 febbraio e proseguito nella seduta del 22 febbraio 2000, della seguente domanda di autorizzazione all'utilizzo di colloqui fra presenti, ai sensi dell'articolo 68, comma 3, della Costituzione:

DOC. IV, n. 5, nei confronti del senatore Giulio Camber, per il reato di cui agli articoli 110 e 319 del codice penale, ovvero – in alternativa – agli articoli 110 e 346, comma 2, del codice penale (concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero – in alternativa – concorso in millantato credito).

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Riprende quindi la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori RUSSO, PASTORE, FASSONE, GRECO, che propone di richiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste di trasmettere la prima trascrizione effettuata delle intercettazioni ambientali concernenti il senatore Camber, in quanto risulta agli atti della Giunta solo una seconda trascrizione eseguita in base ad una precisa richiesta della medesima Procura, PELELLA, MUNGARI ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame nonché l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2000

18^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 2^a Commissione
CALLEGARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3915) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso.

Su proposta del presidente CALLEGARO, dopo interventi del sottosegretario AYALA, del senatore CENTARO, del senatore RUSSO e del relatore PETTINATO, la Commissione conviene di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, fissandolo a martedì 29 febbraio 2000, alle ore 18.

Il presidente CALLEGARO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2000

506^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini e Vigneri e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE prospetta l'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sul cosiddetto «caso Echelon», per gli aspetti di competenza della Commissione.

Si pronunciano in senso positivo sull'ipotesi di procedura informativa formulata dal Presidente, sia i senatori BESOSTRI e ANDREOLLI, sia i senatori PASTORE e PASQUALI.

Il PRESIDENTE, quindi, si riserva di inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva una proposta di indagine conoscitiva sull'argomento di cui si tratta.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano*, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino

ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali

(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo

– e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il senatore PINGGERA ribadisce il proprio favore sull'approvazione, senza modifiche, del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, così da garantirne una rapida definizione.

Il presidente VILLONE propone quindi di dedicare al seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo prevalentemente la seduta di giovedì 2 marzo. Propone altresì di accogliere la proposta avanzata nella precedente seduta dal senatore Schifani, di avviare l'esame degli emendamenti, accantonando momentaneamente quelli riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4368, assunto a base dell'esame.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 febbraio, con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 4014 assunto come testo base.

Il senatore ANDREOLLI ritira l'emendamento 2.37, mentre il senatore BESOSTRI insiste per la votazione dell'emendamento 2.21 che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Con distinta votazione la Commissione approva l'emendamento 2.34, risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti da 2.29 a 2.100.

Il senatore ANDREOLLI ritira l'emendamento 2.38, mentre gli emendamenti 2.32 e 2.1 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Il senatore PASTORE chiede chiarimenti sul significato del riferimento a «eventuali normative di settore» contenuto nel comma 1 dell'articolo 2.

Il sottosegretario VIGNERI chiarisce che il rinvio è da intendersi alle normative recentemente adottate che disciplinano servizi oggetto di liberalizzazione. Nel manifestare il proprio avviso contrario sugli emendamenti 2.72 e 2.59, di contenuto identico, ne propone una riformulazione che semplifichi il quarto periodo dell'articolo 2.

Il senatore ANDREOLLI accoglie la proposta e riformula, nel senso indicato dal rappresentante del Governo, l'emendamento 2.72 che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione (2.72 nuovo testo).

L'emendamento 2.59 risulta conseguentemente precluso.

Il sottosegretario VIGNERI ribadisce quindi il proprio avviso favorevole sull'emendamento 2.77, mentre il senatore BESOSTRI crede che questa previsione debba essere coordinata con quella dell'emendamento 2.101, il quale prevede un meccanismo volto a disincentivare gli enti locali a partecipare alla trasformazione in società capitali delle aziende consortili.

Il senatore PASTORE segnala che il comma 2 dell'articolo 2 rinvia espressamente, per la disciplina delle modalità di trasformazione in società di capitali delle aziende che gestiscono servizi pubblici, all'articolo 17 della legge n. 127 del 1997; osserva quindi che la previsione contenuta nell'emendamento 2.77 potrebbe contrastare con quest'ultima disciplina.

Il senatore DEBENEDETTI chiarisce che intento dell'emendamento 2.77 è quello di evitare un sicuro contenzioso, per quanto riguarda la determinazione delle quote di capitale spettante a ciascun ente locale nelle società rinvenienti alla trasformazione delle aziende consortili, fissando precisi criteri al riguardo.

Su proposta del presidente VILLONE l'emendamento 2.77 viene accantonato dalla Commissione, come anche l'emendamento 2.101 del Governo, mentre il sottosegretario VIGNERI si riserva di valutare, per il seguito dell'esame, le questioni poste dai senatori Besostri e Pastore.

Quanto agli emendamenti 2.39 e 2.60, di identico contenuto, il sottosegretario VIGNERI dichiara di rimettersi alla Commissione, mentre il senatore BESOSTRI osserva che questa previsione potrebbe incorrere in censure da parte dell'Unione europea per violazione della normativa sugli aiuti di Stato.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 2.39 e 2.60, di identico contenuto, sono approvati dalla Commissione.

Il senatore BESOSTRI fa proprio l'emendamento 2.23 che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

La Commissione conviene invece di accantonare l'esame gli emendamenti 2.102 e 2.103.

L'emendamento 2.62, fatto proprio dal senatore PASTORE, è respinto dalla Commissione.

Quanto agli emendamenti riferiti al comma 3 dell'articolo 2, il sottosegretario VIGNERI ricorda che il Governo ha presentato l'emendamento 2.104, integralmente sostitutivo del comma, di cui propone l'accantonamento.

Vengono conseguentemente accantonati dalla Commissione gli emendamenti da 2.104 a 2.75, tutti riferiti al terzo comma dell'articolo 2.

Il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento 2.22 mentre, su proposta del presidente VILLONE, sono accantonati gli emendamenti da 2.105 a 2.79, tutti riferiti al comma 4 dell'articolo 2.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 2.65 e 2.35, di identico contenuto, sono respinti dalla Commissione.

Il senatore GRILLO ritiene opportuno esaminare gli emendamenti che incidono sulla formulazione del comma 5 con quelli riferiti ai commi 6 e 7 dell'articolo 2.

Concorda con questa proposta il sottosegretario VIGNERI.

Risultano conseguentemente accantonati gli emendamenti da 2.106 a 2.107.

L'emendamento 2.68, fatto proprio dal senatore PASTORE, è respinto dalla Commissione, che decide invece di accantonare gli emendamenti 2.10 e 2.55, di identico contenuto, nonché l'emendamento 2.69.

Il senatore BESOSTRI fa propri gli emendamenti 2.2 e 2.3, pur rilevando che si tratta di una materia non perfettamente congruente con l'oggetto del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario VIGNERI formula un parere contrario su tali emendamenti, osservando che il regime delle concessioni di derivazione idrica fuoriesce dall'ambito proprio del provvedimento in titolo.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.2 e 2.3 sono quindi respinti dalla Commissione.

Il senatore PASTORE dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.56, soppressivo di una disposizione che appare, senza alcuna ragionevole giustificazione, derogatoria dei principi stabiliti nel provvedimento in esame.

Il sottosegretario VIGNERI chiarisce che l'obiettivo della disposizione contenuta nel comma 9 dell'articolo 2 è quello di permettere l'affidamento diretto della gestione del servizio idrico nel caso in cui vi sia un gestore unico del servizio idrico integrato che comprenda almeno l'80 per cento della popolazione residente in ciascun ambito territoriale ottimale, come definito dalla legislazione in materia. Si tratta di una previsione che deroga al principio dell'affidamento del servizio tramite gara, ma che si rende opportuna per superare le difficoltà applicative della cosiddetta «legge Galli».

Concorda con queste osservazioni il senatore BESOSTRI, che si sofferma sulle difficoltà applicative della cosiddetta «legge Galli», cui la previsione contenuta nel comma 9 dell'articolo in esame intende fornire una soluzione, incentivando la razionalizzazione del settore.

L'emendamento 2.56, posto ai voti, è quindi respinto dalla Commissione che, con distinta votazione, respinge altresì l'emendamento 2.70.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO e il senatore ANDREOLLI ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 2.11 e 2.47, di contenuto identico, mentre l'emendamento 2.27, anch'esso di identico contenuto è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Anche gli emendamenti 2.15 e 2.14 vengono dichiarati decaduti per l'assenza dei presentatori, mentre l'emendamento 2.57, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO e il senatore ANDREOLLI ritirano rispettivamente gli emendamenti 2.12 e 2.48, di contenuto identico, nonché gli emendamenti 2.13 e 2.49, anch'essi di contenuto identico.

L'emendamento 2.26 è invece dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il sottosegretario VIGNERI invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 2.58.

Il senatore PASTORE insiste invece per la votazione.

L'emendamento 2.58 è quindi respinto dalla Commissione.

Il sottosegretario VIGNERI ribadisce la propria valutazione favorevole sull'emendamento 2.80, mentre il presidente VILLONE osserva che si tratta di una previsione non necessaria.

I senatori PASTORE e BESOSTRI credono che l'approvazione di quest'emendamento potrebbe creare problemi nella complessiva interpretazione del provvedimento in esame.

Insistendo il senatore DEBENEDETTI per la votazione dell'emendamento 2.80, esso viene respinto dalla Commissione.

Su proposta del sottosegretario VIGNERI, che si riserva comunque di valutare per l'esame del provvedimento in Assemblea le necessarie ulteriori correzioni da introdurre alla legge n. 142 del 1990, l'emendamento 2.33 è accantonato dalla Commissione.

La senatrice PASQUALI ritira l'emendamento 2.71, mentre gli emendamenti da 2.16 a 2.52 sono considerati dal presidente VILLONE preclusi da precedenti votazioni con le quali si è previsto il superamento dell'istituto dell'azienda pubblica locale.

Il sottosegretario VIGNERI formula un avviso favorevole sugli emendamenti 2.19 e 2.53, di identico contenuto, mentre il senatore BESOSTRI rileva che si tratta di una materia estranea all'oggetto proprio del provvedimento e comunque oggetto di una disposizione di contenuto analogo, recentemente approvata dalle Commissioni riunite 8^a e 10^a nel corso dell'esame del disegno di legge n. 4339.

La Commissione si pronuncia quindi favorevolmente sugli emendamenti 2.19 e 2.53, di identico contenuto, con la riserva di valutarne la necessità in sede di coordinamento, alla luce delle considerazioni da ultimo svolte dal senatore Besostri.

Sull'emendamento 2.20, fatto proprio dal senatore BESOSTRI, il sottosegretario VIGNERI esprime un avviso favorevole, proponendone una riformulazione.

Accetta questo invito il senatore BESOSTRI che, rilevando la necessità di eliminare il secondo periodo dell'emendamento che rinvia alla nozione di «azienda speciale» sulla quale la Commissione si è già pronunciata sfavorevolmente, riformula l'emendamento 2.20 (2.20 nuovo testo).

L'emendamento, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il sottosegretario VIGNERI manifesta la propria contrarietà all'emendamento 2.600, che prevede la corresponsione di un'indennità a tutti i gestori uscenti di servizi pubblici locali.

Il senatore DEBENEDETTI ritira quindi l'emendamento 2.600.

La Commissione decide infine di rinviare l'esame degli emendamenti 2.700, 2.0.1 e 2.0.100.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014**Art. 2.**

Sopprimere l'articolo.

2.37

ANDREOLLI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il Governo è delegato a emanare entro il 31 dicembre 2000 le norme transitorie e finali per adeguare le gestioni in atto dei servizi pubblici locali alle previsioni degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

2. La delega legislativa è esercitata secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione, per i settori soggetti ad una Autorità di regolazione, di richiesta obbligatoria di parere all'Autorità;

b) identificazione di criteri per la separazione contabile delle imprese che gestiscono più servizi per assicurare la massima trasparenza dei costi effettivi del singolo servizio locale, comprese le quote dei servizi centrali e generali;

c) individuazione dei rami dell'azienda di gestioni scorporabili da affidare mediante l'indizione di gara ovvero mediante la trasformazione in società di capitali o in società cooperativa a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione, ove previsto dalle eventuali normative di settore, può anche comportare il frazionamento dell'impresa in relazione a specifiche esigenze funzionali o di gestione;

d) previsione dei termini entro i quali i gestori dei servizi alla data di entrata in vigore della presente legge devono affidare mediante gara di evidenza pubblica le attività scorporabili del servizio pubblico;

e) previsione del termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci anni, per la trasformazione degli affidamenti diretti in concessioni. Lo stesso termine si applica alle gestioni, la cui durata, anche con una pluralità di atti, abbia di fatto avuto una durata superiore a trent'anni a decorrere dall'effettivo cominciamento dell'esercizio;

f) equiparazione, agli effetti dell'indennizzo spettante al gestore attuale, del termine di cui alla precedente lettera e) al riscatto anticipato, da

indennizzare con i criteri di cui all'articolo 24, regio decreto n. 2578 del 1925, con esclusione del mancato guadagno;

g) possibilità di proroga del termine di cui alla lettera e) del presente articolo fino ad un massimo di 15 anni in caso di investimenti, il cui ammontare è calcolabile in tariffa, nel caso che sia pregiudizievole per l'utente vincolato una anticipazione della scadenza ovvero il gestore abbia provveduto ad affidare a terzi, mediante procedura di evidenza pubblica, le attività scorporabili ovvero ad affidarle a cooperative composte in maggioranza da dipendenti del gestore;

h) previsione di norme transitorie speciali per le società controllate da enti locali e quotate in borsa, affinché la riduzione della durata dell'affidamento del servizio, come risultante dal prospetto informativo per la collocazione delle azioni, sia determinata previa acquisizione di parere obbligatorio della CONSOB, e della Autorità di regolazione;

i) indicazione dell'organo, con caratteristiche di autonomia funzionale, cui sono affidati gli interventi sostitutivi. In difetto di legge regionale, da promulgare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge provvede su istanza di ogni soggetto interessato l'organo regionale di controllo previsto dall'articolo 130 della Costituzione.».

2.21

BESOSTRI

Al comma 1, sostituire rispettivamente le parole: «30 giugno 2000» e «30 giugno 2001» con le seguenti: «31 dicembre 2000» e «31 dicembre 2001».

2.34

PASTORE

Al comma 1, sostituire al primo ed al penultimo periodo le parole: «30 giugno» con le parole: «31 dicembre».

2.29

DE LUCA Athos

2.42 (Identico all'em. 2.29)

ANDREOLLI

Al comma 1, sostituire al primo ed al penultimo periodo le parole: «30 giugno» con le parole: «30 dicembre».

2.4

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2000», con le altre: «31 dicembre 2000».

2.100

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «adottate le deliberazioni» con le altre: «, nell'ambito dell'autonomia normativa e organizzativa degli enti locali, adottati gli atti».

2.38

ANDREOLLI

Al comma 1, sopprimere dalle parole: «Per i servizi di cui al predetto articolo 22», fino alla fine del comma.

2.32

MARCHETTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «tale adeguamento avviene» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «tale adeguamento avviene mediante le procedure indicate dall'articolo 2, comma 2, ovvero attraverso la trasformazione in società di capitali o società cooperative a responsabilità limitata anche tra dipendenti»

2.1

STIFFONI, TIRELLI

Al comma 1, dopo le parole: «specificate esigenze» inserire le seguenti: «di efficace distribuzione dei servizi sul territorio».

2.72

ANDREOLLI

2.59 (Identico all'em. 2.72)

STANISCIÀ

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Detta trasformazione può anche comportare il frazionamento societario.»

2.72 (Nuovo testo)

ANDREOLLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della società rinveniente alla trasformazione delle aziende con-

sortili, si tiene conto dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile, indipendentemente dai criteri validi per il funzionamento dell'azienda stabiliti per la ripartizione delle quote consortili e basati sul numero degli abitanti di ciascun ente locale o parametri analoghi di tipo diverso da quello relativo ai conferimenti effettuati».

2.77

DEBENEDETTI

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

«In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione del valore nominale della relativa quota di capitale iscritta a bilancio.».

2.101

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «Per un anno» con le altre: «Per due anni».

2.39

ANDREOLLI

2.60 (Identico all'em. 2.39)

STANISCIÀ

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 53 e 56, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano, fino al 30 giugno 2000, a tutti i concessionari di servizi pubblici locali, in qualsiasi forma costituiti».

2.23

DE LUCA Athos

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'applicazione delle norme del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, alle alienazioni delle partecipazioni degli enti locali in società operanti nei settori dei servizi pubblici di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non comporta per tali società la perdita dell'affidamento diretto in essere.».

2.102

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-ter. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che si associano tra loro nelle forme consentite dagli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, possono affidare direttamente la gestione di uno o più servizi ad una società di capitali controllata dagli stessi comuni, per i periodi massimi previsti dai commi 5 e 6 del presente articolo.».

2.103

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

2.62

MAGNALBÒ, PASQUALI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con regolamento del Governo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2000, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, verranno stabilite le modalità di trasformazione delle gestioni in economia in società di capitali o cooperative a responsabilità limitata. Resta comunque salva la facoltà, per gli enti locali che gestiscono in economia i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, di procedere direttamente all'affidamento del servizio mediante gara.».

2.104

IL GOVERNO

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

2.40

ANDREOLLI

2.74 (Identico all'em. 2.40)

STANISCIÀ

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.78

DEBENEDETTI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «e limitatamente ai comuni di minori dimensioni, il regolamento» con le parole: «nei casi dei comuni di minori dimensioni demografiche, di quelli montani e delle comunità montane, in applicazione delle norme di programmazione e incentivazione delle diverse forme associative e aggregative sovracomunali, previste della legge 3 agosto 1999 n. 265, la normativa locale e regionale.».

2.73

ANDREOLLI

2.75 (Identico all'em. 2.73)

STANISCIA

Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

2.22

BESOSTRI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, quelli di cui al comma 2-bis del presente articolo, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle gestioni in economia, possono essere mantenuti o prorogati per periodi complessivi, a partire dal 31 dicembre 2000, non superiori a quelli indicati nei commi 5 e 6 del presente articolo, previa ridefinizione, d'intesa tra l'ente locale affidante o concedente e il gestore, dei piani di investimento e dei piani di ammortamento per il periodo di affidamento residuo. Decorso tali periodi, ovvero in caso di mancata ridefinizione, gli enti locali procedono a nuovi affidamenti secondo le disposizioni previste dall'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Ove l'ammortamento degli investimenti non sia stato completato, ai titolari degli affidamenti o delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso in misura pari al valore delle immobilizzazioni tecniche risultanti a bilancio, al netto degli ammortamenti effettuati e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, rivalutate, per la parte non coperta da mutui, in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data dell'ultima perizia disponibile ove antecedente il 30 giugno 1999. Nel caso non vi sia perizia, la rivalutazione decorre dalla data di acquisizione del relativo cespite.».

2.105

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 2, della legge n. 142 del 1990, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli alle società derivate dalle trasformazioni di cui al comma 1, vengono mantenuti o prorogati, a partire dal 30 giugno 2000, per periodi complessivi non superiori a quelli indicati nei commi 5 e 6. I piani di investimento e i piani di ammortamento per il periodo di affidamento residuo sono ridefiniti tra l'ente locale affidante e il gestore, sulla base di una convenzione tipo definita per ciascun servizio con i Regolamenti di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dall'articolo 1 della presente legge. Decorsi tali periodi gli enti locali procedono a nuovi affidamenti secondo le disposizioni previste dalla presente legge. Prima di procedere al nuovo affidamento l'ente locale è tenuto a corrispondere al gestore uscente una indennità commisurata al valore dei beni e dei diritti degli affidamenti e delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso, gli affidamenti precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati a mezzo di gara ad evidenza pubblica proseguono fino alla loro naturale scadenza.»

2.24

DE LUCA Athos

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le concessioni in essere» ed aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge riguardanti i servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, di erogazione del gas, di gestione del ciclo delle acque e di trasporto collettivo, sono mantenuti fino alla loro scadenza. L'ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza ed in caso di inadempienza vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*».

2.54

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «e le concessioni in essere» ed aggiungere il seguente comma: «4-bis. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge riguardanti i servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili sono mantenute fino alla loro scadenza. L'ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza ed in caso di inadempienza vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*».*

2.5

ERROI

Al comma 4, sopprimere le parole: «mantenuti o».

2.63

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 4, sostituire le parole da : «per periodi complessivi non superiori a quelli indicati nei commi 5 e 6» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per il periodo di un anno».

2.64

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 4, sostituire le parole: «a quelli indicati nei commi 5 e 6 del presente articolo», con le seguenti: «a sei anni»;

conseguentemente, sopprimere i commi 5, 6 e 7.

2.31

MARCHETTI

Al comma 4, sostituire le parole: «l'ente locale affidante o concedente» con le seguenti: «gli enti locali affidanti o concedenti».

2.41

ANDREOLLI

2.76 (Identico all'em. 2.41)

STANISCIA

Al comma 4, inerire in fine i seguenti periodi: «Le controversie eventualmente insorte tra gli enti locali ed il gestore relativamente a questioni di carattere patrimoniale e contrattuale ed in specifico relative alla proprietà delle reti ed ai diritti ed obblighi reciproci possono essere risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'instaurazione del procedimento arbitrale non determina di per sé la sospensione delle eventuali procedure di riaffidamento dei servizi in conformità alle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma».

2.79

DEBENEDETTI

Sopprimere il comma 5.

2.65

MAGNALBÒ, PASQUALI

2.35 (Identico all'em. 2.65)

PASTORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per i servizi diversi da quello di gestione del ciclo dell'acqua, i periodi di cui al comma 4 sono così fissati, fatti salvi, ove più restrittivi, termini diversi previsti dalle normative di settore:

3 anni per i servizi di trasporto collettivo e per i servizi di raccolta di rifiuti escluso lo smaltimento;

5 anni per i servizi di erogazione del gas, di erogazione di energia diversa da quella elettrica, per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento».

2.106

IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per i servizi diversi da quello di gestione del ciclo dell'acqua, gli affidamenti diretti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere mantenuti per periodi complessivi pari a quelli stabiliti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 22, comma 15 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dalla presente legge, decorrenti, rispettivamente, dalla data di: a) adeguamento ai sensi degli articoli 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) trasformazione nella società per azioni o a responsabilità limitata di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142; c) di aggiudicazione della gara di concessione o di rinnovo della stessa».

2.6

D'ALESSANDRO PRISCO

2.43 (Identico all'em. 2.6)

ANDREOLLI

2.28 (Identico all'em. 2.6)

DE LUCA Athos

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) 10 anni per i servizi di erogazione del gas».

2.25

DE LUCA Athos

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati all'entrata in vigore della presente legge alle disposizioni, rispettivamente, degli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il termine di cui al comma precedente decorre: per le prime, dal 1° gennaio 1996; per i secondi, dal 1° luglio dello stesso anno.».

2.7

D'ALESSANDRO PRISCO

2.44 (Identico all'em. 2.7)

ANDREOLLI

Sopprimere il comma 6; conseguentemente al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: «incrementabile ai sensi della lettera c) del comma 6».

2.66

MAGNALBÒ, PASQUALI

Sopprimere il comma 6.

2.8

D'ALESSANDRO PRISCO

2.45 (Identico all'em. 2.8)

ANDREOLLI

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

2.30

MARCHETTI

Sopprimere il comma 7.

2.9

D'ALESSANDRO PRISCO

2.67 (Identico all'em. 2.9)

MAGNALBÒ, PASQUALI

2.46 (Identico all'em. 2.9)

ANDREOLLI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito modificato dall'articolo 1 della presente legge, le gestioni dei servizi sono mantenute per la durata stabilita in sede di affidamento ove questo sia avvenuto mediante gara, e comunque per periodi non superiori a quelli previsti dal comma 17 dello stesso articolo 22, a decorrere dal 31 dicembre 2000.

7-ter. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti o prorogati, a partire dal 31 dicembre 2000, per un periodo non superiore a 5 anni. La gestione del servizio è mantenuta per la durata stabilita in sede di affidamento ove questo sia avvenuto mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000».

2.107

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 8.

2.68

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 8, sopprimere le parole da: «Le concessioni di cui al comma 3 del predetto articolo 10», fino alla fine del comma, ed inserire i seguenti commi:

«8-bis. Gli enti locali associati avviano la procedura di gara secondo quanto stabilito dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 23 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto del regolamento governativo sui criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare, di cui al comma 8 del citato articolo 23. Il regolamento va emanato, limitatamente alla gestione del ciclo dell'acqua, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8-ter. Le gestioni salvaguardate di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994, possono essere mantenute per il periodo massimo di due anni. Ove l'ente locale non provveda ad avviare la procedura di gara entro e non oltre un anno prima di detta scadenza, vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un Commissario *ad acta*;

8-quater. Le concessioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 36 del 1994 sono mantenute fino alla loro scadenza. L'ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza ed in

caso di inadempienza vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un Commissario *ad acta*».

2.10

ERROI

2.55 (Identico all'em. 2.10)

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Al comma 8, aggiungere dopo la parola: «concessioni» le seguenti: «qualora siano state effettuate con gara ad evidenza pubblica».

2.69

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 15 dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge e dal comma 7 dell'articolo 23 del decreto-legislativo 11 maggio 1999, n. 152, la durata delle attuali concessioni di derivazione idrica per i soggetti gestori del ciclo dell'acqua è prorogato oltre i limiti consentiti dalla legge per il completamento dei piani di ammortamento delle opere al fine di mantenere i costi relativi compatibili con programmi di privatizzazione».

2.2

MANZELLA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-ter. Al comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: "senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione" sono sostituite con le parole: "con relativa riduzione del canone demaniale di concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, salvo nei casi di esenzione del canone stesso"».

2.3

MANZELLA

Sopprimere il comma 9.

2.56

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole da: «nei sei mesi successivi» fino alla fine dell'articolo.

2.70

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei sei mesi successivi allo scadere di tale periodo, gli enti locali associati possono dare in affidamento diretto, per una sola volta e per un periodo non superiore a quello stabilito ai sensi del comma 15 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la gestione del servizio idrico integrato a uno dei soggetti distributori di acqua per uso civile, costituito in società di capitale o in cooperativa a responsabilità limitata e preesistente nell'ambito, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della legge n. 36 del 1994 e dal richiamato articolo 22, comma 9, della legge n. 142 del 1990».

2.11

D'ALESSANDRO PRISCO

2.47 (Identico all'em. 2.11)

ANDREOLLI

2.27 (Identico all'em. 2.11)

DE LUCA Athos

Al comma 9, sostituire le parole da: «Nei sei mesi successivi» fino a: «della legge n. 142 del 1990» con le altre: «Nei mesi successivi allo scadere di tale periodo, gli enti locali associati possono dare in affidamento diretto per una sola volta e per un periodo non superiore a quello stabilito ai sensi del comma 15 dell'articolo 22 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni, la gestione del servizio idrico integrato ad uno dei soggetti del ciclo idrico costituito in società di capitali e preesistente nell'ambito o in cooperativa a responsabilità limitata e preesistente nell'ambito o ad un'apposita società di capitali nella quale siano confluite aziende del ciclo idrico preesistenti nell'ambito, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della legge n. 36 del 1994 e dal richiamato articolo 22, comma 9, della legge n. 142 del 1990».

2.15

TAPPARO

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore a sette anni» con le altre: «non superiore a quattro anni» e, dopo le parole: «distributori di acqua per uso civile», inserire le parole: «gestori di im-

pianti di depurazione di acque reflue urbane, di cui all'articolo 2, lettera i) del D.lgs 11 maggio 1999, n. 152».

Conseguentemente, sempre al comma 9, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

2.57

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Al comma 9, sostituire le parole: «sette anni» con le altre: «quattro anni» ed aggiungere dopo le parole: «distributori per acqua per uso civile» le parole: «gestori di impianti di depurazione di acque reflue urbane, di cui all'articolo 2, lettera I) del D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152»; sopprimere il quarto periodo; aggiungere il seguente comma: «9-bis. Le proroghe di cui al comma 8 e le condizioni per l'affidamento di cui al comma 9 sono stabilite previo parere obbligatorio degli organismi di cui alla comma 17 dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, qualora operanti.».

2.14

ERROI

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: «almeno l'80 per cento» con le altre: «almeno il 50 per cento».

2.12

D'ALESSANDRO PRISCO

2.48 (Identico all'em. 2.12)

ANDREOLLI

Al comma 9, quarto periodo, sopprimere le parole da: «incrementabili ai sensi» fino alla fine del periodo.

2.13

D'ALESSANDRO PRISCO

2.26 (Identico all'em. 2.13)

DE LUCA Athos

2.49 (Identico all'em. 2.13)

ANDREOLLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le proroghe di cui al comma 8 e le condizioni per l'affidamento di cui al comma 9 sono stabilite previo parere obbligatorio degli organismi di cui al comma 17 dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, qualora operanti.».

2.58

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Dopo il comma 10, inserire il seguente comma:

«10-bis. I nuovi gestori dei servizi pubblici locali individuati in base alle disposizioni dei precedenti commi, anche nell'ipotesi di trasformazione di aziende speciali, consorzi e gestioni in economia, ed i nuovi gestori dei medesimi servizi individuati a seguito delle procedure di cui agli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituiti dall'articolo 1 della presente legge, subentrano nei rapporti di utenza con il pubblico instaurati dai precedenti gestori».

2.80

DEBENEDETTI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "La gestione associata di uno o più servizi e"».

2.33

PASTORE

Al comma 13, sostituire le parole: «affidamento diretto» con le altre: «affidamento a seguito di gara».

2.71

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 13, sostituire la parola: «istituzioni» con le parole: «azienda pubblica locale».

2.16

D'ALESSANDRO PRISCO

2.50 (Identico all'em. 2.16)

ANDREOLLI

Al comma 14, sostituire la parola: «istituzioni» con le parole: «azienda pubblica locale».

2.17

D'ALESSANDRO PRISCO

2.51 (Identico all'em. 2.17)

ANDREOLLI

Al comma 15, sostituire la parola: «istituzioni» con le parole: «azienda pubblica locale».

2.18

D'ALESSANDRO PRISCO

2.52 (Identico all'em. 2.18)

ANDREOLLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si deve interpretare nel senso che la proroga ventennale delle concessioni ivi prevista si intende riferita solo a quelle rilasciate da Amministrazioni dello Stato».

2.19

D'ALESSANDRO PRISCO

2.53 (Identico all'em. 2.19)

ANDREOLLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Gli enti locali adeguano l'ordinamento delle istituzioni alle disposizioni dell'articolo 22, comma 5, della legge n. 142 del 1990, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Sino all'approvazione dello statuto di cui all'articolo 22, comma 5, della legge n. 142 del 1990, l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione sono regolati dal D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902».

2.20

MANZELLA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali adeguano l'ordinamento delle istituzioni alle disposizioni dell'articolo 22, comma 5, della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.».

2.20 (Nuovo testo)

BESOSTRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, ai gestori uscenti cui il servizio sia stato affidato prima del 30 settembre 1999, l'indennità dovuta per il rilievo degli impianti o reti, purché strettamente destinati al servizio pubblico gestito, è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578».

2.600 (già 1.126)

DEBENEDETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. L'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di valutazione, è comunicato dal gestore all'ente titolare del servizio entro novanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore non oltre diciotto mesi dalla scadenza dell'affidamento affinché sia inserito nei documenti di gara.

Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l'ente locale se non concorda con l'ammontare dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve accettare o respingere nel termine di 30 giorni. Se permane il contrasto la determinazione dell'indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti è affidata all'Autorità di Regolazione del settore, ove istituita, che deve essere adita nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel periodo precedente. L'Autorità Regolatrice decide nel termine improrogabile di 12 mesi dalla richiesta di una delle parti, previo tentativo di conciliazione. L'Autorità di Regolazione, nell'ambito della procedura può adottare provvedimenti temporanei nonché imporre garanzie a carico di una delle parti.

Nel caso in cui non sia istituita l'Autorità di Regolazione la controversia è devoluta a un collegio arbitrale composto di tre membri, che deve essere costituito entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la

reiezione della controproposta dell'ente locale. Il collegio arbitrale deposita le proprie decisioni nello stesso termine previsto per l'Autorità di Regolazione. La decisione del collegio arbitrale tiene luogo e ha gli stessi effetti degli accordi previsti dall'articolo 11 della legge 241/90. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della istanza alla Autorità di regolazione o per la devoluzione della controversia al collegio arbitrale per la decisione degli stessi sono sospesi i termini per i ricorsi in sede giurisdizionale, che, se proposti, sono improcedibili. Le decisioni dell'Autorità regolatrice o del collegio arbitrale sono titolo esecutivo anche nei confronti di enti pubblici, in deroga a ogni limitazione vuoi di carattere procedurale che sostanziale.

2.700 (già 1.70 nuovo testo)

BESOSTRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituita dall'articolo 17, comma 58, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, l'applicazione delle norme del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, alle alienazioni delle partecipazioni degli enti locali in società operanti nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, idrico o degli altri pubblici servizi, non comporta per tali società la perdita dell'affidamento diretto del servizio, ove l'ente titolare del servizio disponga di uno o più dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, e le azioni vengano dismesse mediante procedure concorsuali ad evidenza pubblica».

2.0.1

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nel caso in cui il contratto di servizio o apposito compromesso prevedano che le eventuali controversie aventi ad oggetto questioni concernenti diritti soggettivi, insorti tra i soggetti affidanti e i gestori di servizi pubblici locali, siano decise da arbitri, l'arbitrato è sempre rituale e il giudizio è demandato a un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per

i servizi pubblici locali. Con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento della Camera Arbitrale per i servizi pubblici locali e le norme di procedura arbitrale e quelle per la composizione dei collegi arbitrali e per la nomina dei componenti».

2.0.100

IL RELATORE

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2000

547^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

indi del Vice Presidente

SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FOLLIERI si sofferma sulla previsione contenuta nell'articolo 391-*quater* del codice di procedura penale – come introdotto dall'emendamento 8.1000, pubblicato in allegato al resoconto di ieri – richiamando in particolare l'attenzione sul comma 3, ove è previsto che, in caso di rifiuto della pubblica Amministrazione, si applichino le disposizioni degli articoli 367 e 368. Si tratta di una soluzione che intende ricondurre l'ipotesi in questione nell'ambito della sistematica del codice, rinviando alle norme in materia di sequestri con specifico riferimento – tra l'altro – all'articolo 256 che disciplina il rapporto fra il dovere di esibire quanto richiesto dall'autorità giudiziaria e le disposizioni in materia di tutela del segreto.

Passa quindi ad esaminare il successivo articolo 391-*quinquies* evidenziando come esso attribuisca al pubblico ministero il potere di disporre, con decreto motivato, l'obbligo del segreto sulle dichiarazioni

rese a sè o alla polizia giudiziaria, per un periodo comunque non superiore ad un mese.

Il senatore RUSSO manifesta perplessità sul disposto dell'articolo 391-*quinquies*, come introdotto dall'emendamento 8.1000, non apparendo chiaro come tale norma si coordini con la previsione dell'articolo 329 del codice di procedura penale.

Il senatore CALLEGARO ritiene che l'imposizione del segreto configuri un limite allo svolgimento dell'attività di investigazione difensiva e, pertanto, non condivisibile, sotto questo profilo, la disposizione contenuta nell'articolo 391-*quinquies*.

Interviene nuovamente il senatore RUSSO il quale ricorda di aver presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 391-*sexies* – si tratta dell'emendamento 8.25, pubblicato in allegato al resoconto del 26 gennaio 2000 (seduta notturna), – introdotto dall'articolo 8 del disegno di legge n. 3979 e contenente una previsione identica a quella dell'articolo 391-*quinquies* richiamato nell'emendamento 8.1000. Tale proposta è motivata dalle perplessità cui ha già fatto cenno e che renderebbero più opportuno, semmai si intendesse effettuare un intervento innovativo della disciplina del segreto, modificare direttamente la previsione dell'articolo 329 del codice di procedura penale, eventualmente inserendovi anche la previsione dell'obbligo del segreto rispetto alle dichiarazioni rese al difensore in sede di investigazioni difensive dalle persone in grado di riferire circostanze utili ai fini della conoscenza dei fatti.

Il relatore FOLLIERI ritiene preliminarmente necessario richiamare l'attenzione sul fatto che la portata della disposizione dell'articolo 329 del codice di procedura penale va letta in correlazione con l'articolo 326 del codice penale, che configura il delitto di rivelazione e utilizzazione dei segreti di ufficio come un delitto proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. Ne consegue che la persona informata sui fatti che riferisca ad altri quanto da lei già riferito al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria non pone in essere un comportamento di per sé sanzionabile penalmente, salva l'ipotesi dell'articolo 684 del codice penale in tema di pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale. Ciò premesso, la disposizione introdotta dall'articolo 391-*quinquies* del codice di rito come proposto nell'emendamento 8.1000 e quella contenuta nell'articolo 18 del disegno di legge in titolo, che introduce l'articolo 379-*bis* del codice penale, appaiono entrambe necessarie in quanto colmano un vuoto normativo e conciliano le esigenze di tutela dell'attività di indagine del pubblico ministero con quelle di tutela dell'attività di investigazione difensiva.

Prende poi la parola il presidente SENESE il quale concorda con il relatore in merito al rilievo che, nel sistema attualmente vigente, la per-

sona informata sui fatti che rivela ad altri il contenuto di quanto da essa stessa riferito al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria non risponde penalmente di tale comportamento.

Il senatore RUSSO ritiene che l'obbligo previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale abbia portata generale e non si riferisca soltanto ai soggetti ricompresi nella fattispecie di cui all'articolo 326 del codice penale. Questo profilo deve peraltro essere distinto da quello relativo alla sanzionabilità, sul piano penale, della violazione di tale obbligo. L'articolo 391-*quinquies*, introdotto dall'emendamento 8.1000, appare quindi difficilmente conciliabile con la lettera dell'articolo 329 del codice di procedura penale, fermo restando naturalmente che ciò che deve intendersi vietato al difensore è chiedere alla persona informata sui fatti quali domande siano state ad essa rivolte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria e non certamente chiedere a tale soggetto una ricostruzione dei avvenimenti cui egli ha assistito direttamente.

Dopo ulteriori brevi interventi dei senatori FASSONE, CALLEGARO e BATTAGLIA, il presidente SENESE rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2000

273^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene l'ambasciatore Umberto Vattani, segretario generale del Ministero degli affari esteri.

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del Segretario generale del Ministero degli affari esteri

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente MIGONE avverte che, dopo l'audizione del Direttore generale per il personale e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, l'odierna audizione del Segretario generale della Farnesina consentirà di completare l'acquisizione di informazioni, al fine di poter esaminare nel modo più appropriato lo schema di decreto legislativo sul riordino della carriera diplomatica. Dà quindi la parola all'ambasciatore Vattani, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

L'ambasciatore VATTANI, premesso che il riordino della carriera diplomatica completa il riassetto del Ministero che ormai è in atto, sottolinea che in tal modo la Farnesina intende rispondere alle nuove sfide che nascono dalla mutata realtà europea e internazionale. Dopo aver modellato le strutture dell'amministrazione centrale, con il regolamento entrato in vigore all'inizio dell'anno, si tratta ora di intervenire sul fattore umano non soltanto per adeguare gli organici, ma anche per introdurre uno spirito nuovo, che consenta al Ministero di contare su funzionari diplomatici motivati e ben preparati, grazie a un processo di formazione permanente.

Con ciò la diplomazia italiana non rinnega certo la sua gloriosa tradizione, ma vuol dotarsi di funzionari capaci di operare nel modo migliore nel mondo del ventunesimo secolo, con un lavoro di squadra e con l'uso

sistematico delle nuove tecnologie. Il rinnovamento inizierà dal sistema di reclutamento per l'accesso alla carriera diplomatica, con l'introduzione di un corso-concorso che si svolgerà secondo modalità decisamente innovative, che consentano di accertare non soltanto la preparazione culturale ma anche le attitudini dei candidati a svolgere le molteplici funzioni richieste a un diplomatico. Si prevedono poi processi formativi continui, per consentire ai funzionari di ogni età un aggiornamento costante su quanto avviene nella società civile e sul piano internazionale: accanto ai corsi di formazione, vanno ricordate le collaborazioni con altri ministeri ed enti pubblici, le conferenze annuali degli ambasciatori italiani nel mondo, le concertazioni sui temi europei con le altre amministrazioni interessate.

La nuova carriera diplomatica si baserà su una progressione aperta a tutti, ma selettiva nel merito, in quanto una sia pur severa selezione iniziale non basta a garantire al paese una diplomazia di eccellenza. Occorre perciò prevedere percorsi funzionali che consentano di qualificare tutti e di premiare i migliori, respingendo qualsiasi scorrimento automatico. Per attirare i migliori giovani, il Ministero intende offrire una carriera aperta e rapida per quanti siano pronti ad assumersi responsabilità e ad esercitare funzioni impegnative, anziché cullarsi sui rassicuranti parametri dell'anzianità.

Il decreto legislativo prevede pertanto la riduzione dei gradi da sette a cinque e la riduzione del tempo minimo complessivo di permanenza nei gradi: in tal modo i funzionari più meritevoli potranno percorrere tutte le tappe della carriera in tempi più brevi e a quaranta anni di età potranno già svolgere le funzioni di capo missione. È stata inoltre ampliata la fascia dei diplomatici che potranno svolgere funzioni superiori nelle sedi all'estero e nell'amministrazione centrale, nel quadro di un ragionevole sganciamento tra gradi e funzioni. Non sarebbe opportuno spingersi oltre su tale strada, per l'evidente rischio di creare due distinte carriere, che si svilupperebbero in modi difficilmente conciliabili.

Una selezione rigorosa e obiettiva impone di introdurre un sistema di valutazione innovativo e trasparente, che nei gradi superiori si baserà soprattutto sulla qualità dell'azione svolta dal funzionario e sui risultati raggiunti. È stato poi pienamente recepito nello schema di decreto il criterio della collegialità nelle valutazioni relative alle procedure di avanzamento: saranno pertanto istituite apposite commissioni che procederanno, con cadenza annuale, alla selezione dei funzionari più meritevoli sulla base anche di elementi comparativi. È questo un sistema adottato dai principali Stati dell'Unione Europea ed è apparso indispensabile introdurlo anche nella diplomazia italiana, per stimolare un confronto leale tra i funzionari, nell'interesse del paese.

Da parte dei giovani diplomatici è stata espressa la preoccupazione – condivisa dall'amministrazione – che nel triennio 2001-2003 vi possano essere difficoltà nello scorrimento di carriera, soprattutto dal grado di consigliere di legazione a quello di consigliere di ambasciata. Quest'anomalia di carattere transitorio potrà essere affrontata con misure *ad hoc*, ma non inficia certo la validità della riforma, una volta che sia portata a regime.

L'ambasciatore Vattani pone in evidenza poi la necessità di affrontare nell'immediato futuro le altre importanti questioni da cui dipende l'efficienza del Ministero degli affari esteri: l'insufficienza degli organici, la mancanza di personale specializzato in alcuni settori e di esperti delle lingue di difficile apprendimento; il trattamento metropolitano dei funzionari diplomatici, che è del tutto inadeguato e causa non poche turbative per il funzionamento degli uffici centrali. Il decreto legislativo di riordino della carriera diplomatica rappresenta, comunque, un fondamentale passo avanti nel processo di riforma del Ministero e il suo testo, risultato della consultazione con le rappresentanze sindacali e di un proficuo concerto interministeriale, è espressione di un vasto consenso all'interno e all'esterno della Farnesina.

Il senatore SERVELLO dà atto al Segretario generale della Farnesina di aver svolto una disamina dei problemi del Ministero non priva di spunti autocritici e di felici intuizioni; c'è da chiedersi ora se il Ministero avrà a disposizione le risorse necessarie per conseguire gli obiettivi che si propone. Ricorda poi le preoccupazioni dei giovani diplomatici per la rigidità della carriera, nonché per l'eccessiva discrezionalità che l'amministrazione conserverebbe nella promozione ai gradi più elevati. Sottolinea altresì l'esigenza di evitare la politicizzazione del Ministero degli affari esteri, che già in passato ha portato il Governo a usare qualche sede all'estero come una sorta di *refugium peccatorum*.

Il senatore MARTELLI dà atto all'ambasciatore Vattani di aver impresso un nuovo attivismo alla Farnesina, ma ricorda che nell'audizione di ieri i rappresentanti sindacali sono stati concordi nel denunciare una scarsa trasparenza negli avanzamenti di carriera e nelle nomine. Il mancato accorpamento dei gradi di consigliere di legazione e di consigliere di ambasciata ha poi determinato un obiettivo rallentamento della carriera, nella fascia intermedia, i cui effetti non si sentiranno soltanto nel prossimo triennio. Infine ritiene che nelle norme transitorie, di cui all'articolo 17 dello schema di decreto legislativo, sarebbe facile trovare il volto e il nome di funzionari ben individuati, che si avvantaggeranno di tali disposizioni.

Il senatore CORRAO, dopo aver dato atto alla Farnesina di aver allestito la più completa raccolta di arte contemporanea che vi sia in Italia, esprime sorpresa per la mancanza di qualsiasi accenno alla politica culturale. Ritiene al contrario che il Ministero dovrebbe profondere un grande sforzo in tale area, riqualificando il reclutamento dei funzionari diplomatici in modo da poter disporre presso la direzione generale competente, e anche nelle sedi all'estero, di funzionari con spiccate attitudini di *manager* culturali.

Infatti la promozione della cultura italiana non può essere affidata solo agli istituti di cultura, ma deve essere un obiettivo da conseguire con le adeguate sinergie all'interno dell'intera rete diplomatico-consolare,

nonché con la collaborazione degli enti a carattere internazionalistico e di organizzazioni internazionali che hanno una spiccata vocazione in tale campo, come l'Istituto italo-latino americano.

Il senatore SCALFARO ricorda che dall'audizione dei rappresentanti sindacali è emersa la generale richiesta di una maggiore trasparenza nelle nomine e di valutazioni frequenti, che non corrispondano soltanto agli scrutini per gli avanzamenti di carriera. Dichiara poi di concordare con il senatore Corrao circa l'opportunità di destinare maggiori risorse umane e finanziarie alla promozione della cultura italiana all'estero.

La diplomazia italiana può avvalersi di funzionari di alto livello, ma si sono verificati anche alcuni casi in cui il comportamento dei diplomatici durante il servizio all'estero ha pregiudicato la loro dignità e il loro prestigio. Occorrerebbe pertanto una maggiore attenzione anche al comportamento dei funzionari sotto il profilo morale, senza volere con ciò prefigurare alcuna ingerenza in ambiti strettamente privati.

In generale, non vi è dubbio che la qualità dei funzionari abbia un'importanza centrale, ma la Commissione è chiamata a giudicare l'ordinamento della carriera, che deve esser tale da poter trarre il meglio dal personale disponibile. A tal riguardo, ritiene che debba essere esclusa la separazione tra il grado e le funzioni e che il sistema degli avanzamenti di carriera non possa essere basato esclusivamente sui dati anagrafici.

Il senatore PORCARI concorda con il senatore Scalfaro per ciò che riguarda i rischi di una separazione tra grado e funzione, che sono del resto ben evidenziati dall'esempio della magistratura. Le vere riforme sono il portato di processi storici, che gli interventi normativi devono poi recepire, con adeguamenti progressivi: per tale ragione esprime un giudizio positivo sul processo di riforma della Farnesina che introduce il necessario aggiornamento in un'amministrazione che ha saputo sempre servire al meglio il paese.

Con riferimento all'articolo 11 dello schema di decreto legislativo, prospetta l'opportunità di non applicare ai capi missione i limiti temporali per gli incarichi all'estero, in quanto l'esperienza ha dimostrato che prevedere un periodo tassativo di quattro anni può costituire un errore. Per il servizio negli uffici centrali dovrebbe essere garantito ben altro trattamento economico: a suo avviso sarebbe giusto corrispondere ai diplomatici emolumenti pari a quelli percepiti all'estero, al netto dell'assegno di rappresentanza. Inoltre considera giusto premiare i funzionari che superano il concorso con la più alta votazione assegnandoli agli uffici più importanti, anziché applicare meccanicamente i percorsi funzionali previsti dallo schema di decreto.

Infine il senatore Porcari auspica che si possa mantenere la dizione di «inviato straordinario e ministro plenipotenziario», poiché nella carriera diplomatica hanno la loro importanza anche alcuni elementi della tradizione.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo meriti apprezzamento, soprattutto se si tiene conto delle compatibilità finanziarie che non consentono incrementi di spesa più significativi. Le aspettative dei giovani diplomatici in ordine all'accorciamento della carriera sono state solo parzialmente accolte, ma è chiaro che il Governo deve salvaguardarne uno sviluppo equilibrato. Del resto è possibile conferire l'incarico di capo missione anche ai consiglieri d'ambasciata: non si può dunque sostenere che non vi siano adeguate opportunità di carriera anche per funzionari giovani.

Infine ritiene opportuno accogliere la sollecitazione del senatore Corrao per un maggiore impulso alla promozione culturale, valorizzando al massimo la collaborazione con gli enti internazionalistici e con le altre amministrazioni pubbliche.

Il presidente MIGONE chiede se il Ministero degli affari esteri avverta l'opportunità di favorire lo scorrimento verso i gradi apicali, fissando diverse età di collocamento a riposo in funzione del grado – come avviene in altre amministrazioni pubbliche – e prevedendo eventualmente che il pensionamento anticipato sia compensato dalla possibilità di promuovere i funzionari di grado inferiore a quello di ambasciatore, dopo il collocamento a riposo.

L'ambasciatore VATTANI risponde anzitutto alle domande del senatore Servello, facendo presente che le risorse a disposizione del Ministero sono certamente scarse, ma una gestione attenta del denaro pubblico ha consentito negli ultimi anni di raggiungere importanti risultati senza aggravio di spesa. È poi assai confortante l'impegno con cui il personale risponde alle innovazioni recentemente introdotte: ad esempio il Ministero ha completato il programma di informatizzazione, soddisfacendo i criteri dell'AIPA con tre anni di anticipo rispetto alla data-obiettivo fissata al 2002.

Quanto alla discrezionalità nelle nomine ai gradi apicali, fa presente che il testo del decreto legislativo è anche il risultato di una lunga consultazione con le dieci organizzazioni sindacali della Farnesina; non risulta invece che il Comitato giovani diplomatici abbia mai inviato proposte o sollecitato un incontro con l'amministrazione. Con i sindacati si è altresì concordato il sistema di scorrimento delle carriere previsto nello schema di decreto. A tal riguardo, ribadisce al senatore Martelli che resta da risolvere solo il problema relativo alle promozioni al grado di consigliere d'ambasciata nel prossimo triennio.

Il percorso della carriera diplomatica non potrà mai essere eccessivamente breve, in considerazione della molteplicità e della complessità delle funzioni che i diplomatici devono svolgere. Sarebbe perciò fuorviante un confronto con altre amministrazioni pubbliche italiane, mentre è di certo più calzante il paragone con l'ordinamento di altre diplomazie.

Per quel che riguarda la promozione culturale, assicura al senatore Corrao che tutti i diplomatici che rappresentano l'Italia all'estero promuovono

vono con impegno e passione la conoscenza della cultura italiana. Numerose iniziative saranno assunte nei prossimi mesi, dalla Conferenza degli italiani nel mondo al *summit* dei direttori degli istituti di cultura, che si terrà subito dopo quello degli ambasciatori; inoltre sarà presto bandito un concorso per tredici dirigenti nell'area della promozione culturale. Il Governo presenterà poi un disegno di legge di riforma della legge-quadro sugli istituti di cultura italiana all'estero, per il quale è già predisposto un accantonamento nel fondo speciale di parte corrente.

Fa poi presente al senatore Scalfaro che l'articolo 142 del testo unico delle disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri già prevede una valutazione del comportamento dei dipendenti sotto il profilo deontologico. Peraltro nella grande maggioranza dei casi i dipendenti del Ministero danno prova di comportamento irreprensibile e spesso di un'ammirevole abnegazione. Condivide poi l'esigenza di mantenere un collegamento tra i gradi e le funzioni e, per quel che riguarda le valutazioni, fa presente che la nuova procedura prevista dal decreto consentirà di valutare in maniera più obiettiva i dipendenti che operano nelle sedi all'estero, valorizzando il ruolo dei direttori generali geografici.

Al senatore Porcari segnala che vi è stata una discontinuità con il passato nella destinazione dei funzionari ai vari uffici. L'esperienza ha dimostrato che inviando i migliori nelle sedi più prestigiose e in alcune direzioni generali si demotivava il personale destinato agli altri uffici e, in definitiva, si recava un danno enorme all'amministrazione: si è deciso pertanto di considerare tutti gli uffici centrali e tutte le sedi all'estero sullo stesso piano, nell'interesse dell'amministrazione e degli stessi funzionari, che hanno ora la possibilità di formarsi attraverso percorsi funzionali completi. Viceversa la denominazione dei gradi può essere riconsiderata, anche alla luce delle osservazioni del senatore Porcari.

Quanto al rapporto con la politica, fa presente che un paese come l'Italia, che ha un numero di diplomatici decisamente inferiore a quello degli altri grandi Stati con cui si trova a competere, non può permettersi di dissipare le sue risorse umane utilizzandole male: perciò si impone l'esigenza di valorizzare i migliori, selezionandoli attraverso una continua valutazione basata su criteri di obiettività. Per quel che riguarda la durata degli incarichi per i capi missione, fa presente che l'articolo 11 dello schema di decreto consente eccezioni nei casi in cui vi siano ragioni sufficienti per prolungarne l'incarico. È auspicabile che nel parere delle Commissioni parlamentari sia sottolineata l'inadeguatezza del trattamento economico corrisposto attualmente durante il servizio metropolitano, poiché ciò darebbe al Ministro degli affari esteri una maggiore forza contrattuale nei confronti del Tesoro.

Infine risponde alla domanda del presidente Migone, ponendo in evidenza che l'obiettivo di fondo del riordino è di consentire ai funzionari migliori di compiere realmente l'intero percorso della carriera, o quanto meno di raggiungere il grado di ministro plenipotenziario. L'esistenza di alcune strozzature, che dipendono anche dal trascinarsi di eventi del passato, può essere almeno in parte superata utilizzando i collocamenti

fuori ruolo, che liberano posti di ruolo e ne rendono possibile l'assegnazione. A tal riguardo, fa presente che il Ministero degli affari esteri avrebbe desiderato un contingente più elevato, ma nel concerto interministeriale si è stabilito il limite di 20 posti.

Il presidente MIGONE precisa che considera necessario un meccanismo permanente che consenta di rimediare ai precedenti errori di valutazione: a tale scopo potrebbe servire una soglia differenziata nel pensionamento, che già esiste in altre carriere.

L'ambasciatore VATTANI ritiene che tale problema può porsi riguardo a funzionari che, nella fase finale della carriera, non siano più in grado di assicurare un rendimento soddisfacente; tuttavia nell'ordinamento italiano non è possibile ledere interessi legittimi, che hanno un'efficace tutela giurisdizionale. Pertanto si è prospettata la possibilità di misure *una tantum* che incentivino l'esodo, ma la Funzione pubblica ha fatto presente che un provvedimento di tal tipo non può essere limitato a una sola amministrazione.

Il senatore SCALFARO rileva che, in altri Ministeri, esistono servizi di minor rilievo sotto il profilo operativo, ma non meno dignitosi degli altri, in cui funzionari di età elevata possono utilmente trascorrere gli ultimi anni di carriera.

L'ambasciatore VATTANI rileva che alla Farnesina non esistono servizi di tal tipo e fa presente che occorre piuttosto pensare a incentivi per il pensionamento anticipato.

Il presidente MIGONE ringrazia l'ambasciatore Vattani e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,15.

274^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri.

La seduta inizia alle ore 16,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli sviluppi della situazione nei Balcani

Il presidente MIGONE, nel dare la parola al sottosegretario Ranieri, lo ringrazia per aver accolto l'invito a informare la Commissione sui recenti sviluppi della situazione nei Balcani.

Il sottosegretario RANIERI ricorda anzitutto l'importante svolta verificatasi in Croazia, dove la costituzione del nuovo governo e l'elezione del Presidente della Repubblica hanno segnato il superamento della lunga fase di isolamento nazionalistico, avvicinando il paese all'Europa. Anche in Albania si deve dar atto al governo attualmente in carica di un maggior impegno, rispetto al passato, per il consolidamento delle istituzioni e la lotta ai traffici illeciti.

Viceversa nel Kossovo si deve registrare una preoccupante *escalation* di violenza, iniziata il 2 febbraio con l'attacco a un autobus che provocò due vittime serbe e culminata lunedì 21 con la marcia degli albanesi contro la popolazione serba di Mitrovica, che non ha provocato spargimento di sangue solo per la tardiva interposizione della K-FOR. Bernard Kouchner, responsabile della missione ONU, ha proposto il programma *Open City* per incentivare il dialogo interetnico e creare le condizioni per una convivenza civile tra serbi e albanesi, anche mediante aiuti di emergenza. Inoltre i direttori politici degli Stati membri dell'Unione Europea si sono recati a Pristina dove hanno incontrato i *leaders* kossovani e inviato un messaggio ai *leaders* serbi, cercando di isolare gli estremisti e di favorire il dialogo.

L'Unione Europea continua a sostenere la missione civile dell'ONU e la forza di interposizione K-FOR e considera la risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza l'unica base per una soluzione del problema, respingendo sia l'ipotesi di indipendenza del Kossovo sia la cantonalizzazione. È però necessario che la comunità serba del Kossovo partecipi alla gestione del territorio durante la fase di transizione, come prevede la stessa risoluzione n. 1244.

Tuttavia Mitrovica non è il punto più delicato nella situazione attuale, poiché i maggiori rischi si registrano nella Serbia sudorientale, tra il Kossovo e la Macedonia, dove vive una comunità albanese di 100.000 persone che, negli ultimi tempi, è entrata in una spirale di tensione con Belgrado. Secondo le dichiarazioni di Holbrooke e del generale Wesley Clark la responsabilità di tale tensione è del governo di Belgrado, che ha schierato ingenti truppe in tale regione; tuttavia vi è più probabilmente una pericolosa collusione tra estremisti, dal momento che vi sono stati sconfinamenti dell'UCK.

L'Italia ritiene essenziale favorire una svolta democratica anche a Belgrado, nel quadro degli incontri avviati a dicembre tra i governi occidentali, l'opposizione serba e i *leaders* del Montenegro. In tale contesto l'Unione Europea ha deciso di attenuare le sanzioni che colpiscono più la popolazione iugoslava che il regime, sospendendo per sei mesi l'em-

bargo aereo. Tale politica andrebbe integrata con rapidi e cospicui aiuti economici al Montenegro, che si trova in una situazione davvero difficile a causa dell'interruzione degli scambi commerciali con la Serbia. Vi è anche il rischio di scontri armati tra l'esercito federale e la polizia montenegrina, numericamente inferiore, ma l'impressione degli osservatori è che vi sia attualmente una tendenza a congelare la situazione.

Infine il Sottosegretario informa che proseguono le attività di cooperazione economica previste dal Patto di stabilità e sarà presentato, entro la fine di marzo, un primo elenco di progetti che potranno essere finanziati dalle istituzioni finanziarie internazionali.

Il senatore PORCARI chiede se l'Unione Europea, riducendo le sanzioni, abbia rinunciato al tentativo di indebolire Milosevic per favorire un cambio nella guida politica della Federazione iugoslava. Auspica altresì il massimo appoggio all'opposizione serba e al Montenegro.

Il senatore BASINI ritiene che, dopo l'intervento bellico e la contro-pulizia etnica ai danni dei serbi, la comunità internazionale si sia infilata in un *cul de sac*: vi è ora il rischio che si debba mantenere una presenza militare in Kosovo a tempo indefinito. Da tale situazione si può uscire soltanto invitando la Federazione iugoslava ad aderire all'Unione Europea, nel cui ambito non avrà più senso né il nazionalismo dei serbi né quello dei kossovari. In realtà l'unificazione dei Balcani, che non è riuscita alla Serbia né ad altre potenze della regione, è ora possibile solo nel contesto dell'integrazione europea.

Il senatore VOLCIC, ricordato che nei Balcani la convivenza interetnica non è mai stata facile, si chiede se la missione guidata da Kouchner sia in grado di gestire sotto il profilo politico, la situazione del Kosovo, e sottolinea il rischio che anche il Montenegro finisca in balia dei trafficanti di armi e di droga. Chiede poi al rappresentante del Governo se vi sia la concreta possibilità di un altro conflitto armato contro la Jugoslavia, tenuto conto delle dichiarazioni del generale Clark e di altri esponenti degli Stati Uniti che non hanno mai dissimulato la loro ostilità verso i serbi.

La senatrice DE ZULUETA ritiene grave che il generale Wesley Clark, comandante supremo della NATO per l'Europa, si sostituisca ai governi nelle valutazioni politiche e dichiari che occorre stringere il cappio intorno al collo della Serbia. In realtà non si può dar credito a interpretazioni unilaterali sulle responsabilità della crisi che si sta determinando nella Serbia sudorientale; sarebbe invece molto più responsabile rafforzare il controllo sulla frontiera tra Kosovo e Serbia.

Auspica poi che non sia sottovalutato il pericolo della criminalità, anche perché un capitolo del Patto di stabilità prevede la cooperazione nella lotta alle mafie dei Balcani. Infine, nel sottolineare il pericoloso impatto ambientale dei proiettili ad uranio impoverito usati durante il conflitto, in-

vita il Governo ad assumere iniziative per il monitoraggio dei territori esposti a tale rischio.

Il senatore MARTELLI ritiene che non sia sufficiente inviare una forza militare e stanziare fondi per la ricostruzione delle case, al fine di garantire la convivenza tra popolazioni che si sono sempre odiate e, dopo i massacri del 1999, si odieranno sicuramente anche in futuro. Vi è quindi il rischio che, scartata ogni soluzione alternativa, l'Italia e i paesi alleati debbano mantenere per decenni una presenza militare in Kosovo.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene che la situazione descritta dal Sottosegretario non consenta alcun ottimismo: si deve ammettere il fallimento dello Stato multietnico e la nascita di nuove entità che nella pubblicistica sono definite «stati etnico-criminali». In tale contesto non si comprende se l'Unione Europea abbia una vera politica e, in particolare, cosa faccia l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (PESC).

Il presidente MIGONE, premesso che nei Balcani è in gioco il prestigio della NATO e dell'Europa, esprime enorme stupore per le dichiarazioni unilaterali del generale Wesley Clark, cui bisognerebbe ricordare che gli interventi di *peace keeping* hanno una legittimazione nella misura in cui la sicurezza collettiva vale per tutti. Concorda con la senatrice De Zulueta circa l'esigenza di mettere sotto controllo le frontiere per evitare sconfinamenti dell'UCK, che provocherebbero inevitabilmente ritorsioni da parte serba.

La prospettiva di aprire le porte dell'Unione Europea ai paesi balcanici può apparire una fuga in avanti, ma è indispensabile per superare la catastrofica *impasse* determinatasi dopo la guerra. Chiede poi perché l'Alto rappresentante per la PESC, Javier Solana, non prenda posizione e cosa possa fare l'Italia per rendere più pregnante la sua azione diplomatica.

Il senatore VOLCIC osserva che il silenzio di Javier Solana dipende probabilmente dal fatto che è in corso nel Parlamento europeo un dibattito sulla politica comune verso i Balcani.

La senatrice DE ZULUETA sollecita informazioni circa il programma *city to city*, con particolare riguardo alla fornitura di carburante alle città serbe amministrare dall'opposizione.

Il senatore PORCARI sollecita una valutazione della politica degli Stati Uniti verso il Kosovo nell'ultimo periodo.

Il sottosegretario RANIERI afferma anzitutto che non si può avere dubbi circa l'opportunità dell'intervento della NATO nel Kosovo, dopo la terrificante esperienza della Bosnia. Peraltro gli accordi di Dayton furono basati sulla separazione dei contendenti, come premessa per la rico-

stituzione di uno Stato multi-etnico: tale percorso sembra inevitabile anche per il Kosovo. Non bisogna arrendersi però alla convinzione che la coesistenza tra le diverse comunità sia impossibile; è confortante, a tal riguardo, l'intenzione del nuovo governo croato di agevolare il rientro dei profughi serbi fuggiti dalla Slavonia e dalla Krajina.

La Croazia, che non ha alcun tipo di accordo con l'Unione Europea, grazie alla recente svolta democratica ora si riavvicina all'Europa e potrebbe persino recuperare il tempo perduto, candidandosi all'adesione assieme alla Slovenia. Una prospettiva di questo tipo è l'unica che può consentire alla Federazione iugoslava di uscire dalla crisi in cui l'ha precipitata la politica di Milosevic; tuttavia ciò sarà possibile solo se vi sarà un radicale cambiamento politico. Del resto, in assenza di una svolta democratica, sarebbe irrealistico ritenere che il Kosovo e il Montenegro restino legati alla Serbia.

Per quel che riguarda la politica degli Stati Uniti, vi è un evidente convergenza con l'Europa nello sforzo di stabilizzare i Balcani; anche nel Kosovo, al di là delle dichiarazioni di singoli esponenti, il governo di Washington ha interesse a sostenere i *leaders* moderati, isolando l'ala estremista dell'UCK. Quanto alle sanzioni, non vi è alcuna intenzione di attenuare la pressione sulle autorità di Belgrado, ma si è ritenuta necessaria una maggiore flessibilità per evitare reazioni dell'opinione pubblica contro l'Unione Europea e gli Stati Uniti.

Fa presente alla senatrice De Zulueta che il programma *city to city* sta andando avanti e si riserva di trasmetterle informazioni più dettagliate per quel che riguarda le forniture di carburante. Infine annuncia che il Governo sta valutando le iniziative da adottare, anche sul piano multilaterale, affinché sia messo in atto il monitoraggio delle conseguenze derivanti dall'uso di proiettili all'uranio impoverito, durante il conflitto nel Kosovo.

Il presidente MIGONE ringrazia il sottosegretario Ranieri e dichiara chiuso il dibattito sulle comunicazioni del Governo.

La seduta termina alle ore 18.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2000

326^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4336-ter) Disposizioni in materia di beni immobili pubblici, risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(4338) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Intervenendo in discussione generale, il senatore PASQUINI, dopo aver espresso un giudizio sostanzialmente positivo sul testo elaborato dal Comitato ristretto, si sofferma in forma problematica sulla disposizione che obbliga eventuali altri soci della società di capitale costituita per realizzare i progetti di dismissione o valorizzazione del patrimonio immobiliare a sottoscrivere l'aumento di capitale in denaro: a suo giudizio, infatti, tale vincolo può limitare consistentemente la convenienza a partecipare alle operazioni di valorizzazione immobiliare in questione. Tale rilievo critico, inoltre, si rafforza nell'ipotesi in cui gli ulteriori sottoscrittori siano enti pubblici.

Egli formula poi al relatore una richiesta di approfondimento circa la esclusione delle società di consulenza immobiliari o finanziarie dalle operazioni di acquisto di beni per i quali esse abbiano fornito le stime e le valutazioni.

Il senatore MONTAGNA chiede se il Demanio abbia o meno predisposto un elenco di tutti i beni da sottoporre ad eventuale dismissione e, in caso affermativo, quali criteri siano stati seguiti per la redazione di tale elenco. Egli peraltro esprime la preoccupazione che la proposta del Comitato ristretto, certamente adeguata per favorire la valorizzazione o la dismissione di immobili pubblici all'interno di rilevanti operazioni immobiliari, non consenta di tener conto delle innumerevoli situazioni particolari che andrebbero affrontate singolarmente, come quelle concernenti le stazioni ferroviarie o singole strutture del Ministero della difesa.

Il sottosegretario SOLAROLI fa presente che alcune questioni sono già ricomprese nella disciplina generale recata dal disegno di legge n. 4338, come modificato dal Comitato ristretto.

Il senatore D'ALÌ chiede al relatore ed al Sottosegretario informazioni circa la possibilità di introdurre nel testo sottoposto alla Commissione emendamenti concernenti la sdemanializzazione di compendi o singole località che abbiano, nel corso del tempo, perso il carattere di demanialità; egli ricorda, infatti, che già in passato la Commissione ha approvato norme di sdemanializzazione di singole località.

Il presidente GUERZONI fa presente che, al di là delle questioni cui ha fatto riferimento il senatore D'Alì, le proposte emendative al testo del Comitato ristretto andranno valutate, ai fini dell'ammissibilità, alla luce dei criteri di omogeneità della materia, enunciati nella scorsa seduta.

La senatrice SARTORI formula un giudizio complessivamente positivo sul testo approvato dal Comitato ristretto, chiedendo, altresì, al relatore un chiarimento circa la portata della disposizione concernente l'esclusione dei consulenti finanziari o immobiliari dalle operazioni di acquisto dei beni sui quali abbiamo svolto la consulenza. Ella chiede inoltre informazioni sulle modifiche proposte al comma 10 dell'articolo 19, laddove viene eliminata la possibilità che il Ministro del tesoro fornisca al Parlamento informazioni circa l'attività svolta dalle società per azioni costituite per realizzare i piani di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale. Da ultimo, solleva la questione dei siti vincolati per finalità di carattere militare, la cui natura appare oggi ampiamente superata.

Il presidente GUERZONI, nel puntualizzare che la discussione generale proseguirà anche nel corso delle sedute della prossima settimana, propone alla Commissione di fissare per le ore 13 di giovedì 2 marzo il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2000

401^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*La seduta inizia alle ore 15,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente OSSICINI comunica che, stante l'assenza del rappresentante del Governo, occorre rinviare il seguito della discussione del disegno di legge n. 4164-B, relativo all'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap*, ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

*AFFARE ASSEGNATO***La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore MASULLO, il quale rimarca come il tema dell'insegnamento della religione cattolica non possa risolversi in una scaramuccia giuridica o in uno scontro di posizioni ideologiche più o meno mascherate: occorre invece guardare con sobrietà alla vera sostanza culturale del problema. Si deve così preliminarmente far luce, anche sulla scorta della puntuale esposizione del relatore, sul concetto di religione e di religione cattolica.

La religione – egli prosegue – è innanzitutto una dimensione culturale, e insieme una esperienza intrattenuta da ciascuno con il mondo (l'hegeliano «spirito oggettivo»). La dimensione religiosa ha, pur nell'esperienza della personalità, un profilo culturale in quanto essa è mediata attraverso un rapporto di carattere comunitario, sociale o intersoggettivo. Si

configura dunque quale esperienza personale culturalmente mediata e si caratterizza come istituzione, quale modo di consolidarsi di un atteggiamento o una procedura di carattere sociale.

La religione come istituzione può permanere in una sfera prettamente religiosa ovvero assumere carattere politico, a seconda che essa si configuri quale comunicazione intersoggettiva tra uomini o quale organizzazione di quella comunicazione, e della società nel suo complesso. La modernità nasce attraverso il travaglio vissuto nei secoli XV e XVI per tentare di separare la dimensione religiosa nel senso più strettamente morale da quella assumente invece una configurazione politica, secondo un processo che giunge a fine Settecento, all'affermazione di Fichte, secondo cui non vi è libertà di pensiero se non vi è libertà di parola.

Il tema dell'insegnamento di religione cattolica, come ogni volta quando si tratti di religione istituzionalizzata, involge a suo avviso la considerazione di tre ordini di problemi, distinti pur se connessi. Il primo ha carattere storico-filologico, ed è imperniato sulla tradizione della parola (ed è qui che si produsse il punto di rottura delle religioni evangeliche). Il secondo ha invece carattere dottrinario dogmatico, in quanto ogni religione diventa confessione, attraverso cui il singolo accetta un corpo di dottrina, il quale, consolidatosi, diventa un corpo dogmatico. Vi è infine un profilo esistenziale-affettivo, di risposta ai problemi della esistenza, nella sua drammaticità di sospensione tra nascita e morte. Si tratta di un ordine di problemi su cui la stessa Chiesa cattolica negli ultimi decenni è venuta concentrando la sua attenzione.

Il tema dell'insegnamento di religione cattolica – egli sottolinea – importa il chiarimento su quale dei tre livelli conoscitivi sopra richiamati si ponga l'accento, dal momento che alle tre diverse accezioni corrispondono una funzione e una dinamica sociale nonché interistituzionale diverse. In tale approccio chiarificatore, non si può non tener conto della distinzione che la modernità ha introdotto tra la religione intesa come istituzione culturale di accomunamento e la religione intesa quale forma di potere e di organizzazione della società, secondo una riflessione che ha percorso ampia parte dei secoli scorsi e l'epoca attuale, da parte di pensatori diversi, anche cattolici come Manzoni e Rosmini, Blondel, e del modernismo italiano come Bonaiuti. Si tratta di un crepitante fuoco culturale, che non può essere sedato con schermaglie giuridiche ed ideologiche. Ed è poi da rammentare il pensiero di Giovanni Gentile, che volle porre la religione cattolica nella riforma della scuola poiché nella sua storia ideale dello spirito e dialettica dell'atto, ravvisava nella religione un passaggio tra infanzia e vita adulta, secondo una concezione laica e critica, attenta altresì alla psicologia dell'età evolutiva.

Peraltro, in uno Stato liberale e democratico, quale fondato dalla nostra Costituzione, occorre chiarire se l'insegnamento di religione cattolica debba essere inteso come insegnamento o come indottrinamento. Per questo riguardo, la disposizione normativa (richiamata dal relatore), recata dall'articolo 9 della legge n. 121 del 1985 di ratifica del nuovo Concordato, non pare fornire inequivoca risposta. Deve essere invece mantenuta

ferma in ogni momento – come anch'egli ha ribadito in una propria proposta emendativa presentata in Aula in occasione del dibattito sulla riforma dei cicli scolastici – la necessità del carattere critico dell'insegnamento, quale suscitamento di curiosità nonché ricerca continua dell'errore, secondo l'accezione elaborata da Popper.

Egli rileva poi come le intese stipulate dallo Stato con le confessioni religiose diverse da quella cattolica sanciscano il diritto del cittadino non cattolico di non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica. Sottolinea la rilevanza e problematicità di tale profilo, in cui entra in gioco una libertà per alcuni solo negativa. Vi è il rischio altrimenti di pretermettere l'aspetto dell'accettazione per determinazione interna, non già esterna, da parte di ciascuno. Per questa via, anche chi è mosso da una visione religiosa rischia di vedere appassire la sua ispirazione.

Conclusivamente rileva come il tema sin qui affrontato debba essere ricondotto non a questioni particolari, come lo stato giuridico dei lavoratori impegnati nell'insegnamento della religione cattolica, quanto piuttosto al significato più profondo di quel medesimo insegnamento, senza rimanere attestati su un piano di lettura solo concordatario, del resto non immoto né avulso dal divenire del sentire sociale. Solo affrontando tale più profondo nucleo di significati e ragioni, potrà non smarrirsi il senso della direzione propria della modernità, quale luogo della libertà.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2000

355^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2970) CORTIANA e SARTO. – *Disciplina dei voli in zone di montagna*

(3175) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – *Disciplina dei voli in zone di montagna*

(3821) CONTE ed altri. – *Disciplina dei voli a bassa quota in zone di montagna*

– e **petizione n. 317** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 giugno 1999.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati al testo unificato (pubblicato nel resoconto della seduta del 16 giugno 1999).

Il senatore DONDEYNAZ illustra l'emendamento 2.1 e dà per illustrati tutti i restanti emendamenti da lui sottoscritti.

Il senatore CASTELLI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.5, 2.6 e 4.8.

Vengono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti ad eccezione di quelli presentati dal Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo che la Commissione ha convenuto sulla opportunità di spostare il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4173, in materia di tariffe dell'autotrasporto, al giorno 9 marzo 2000, ore 15, il senatore BORNACIN chiede una breve proroga anche del termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1138, recante la riforma del sistema radiotelevisivo. Si associa il senatore CASTELLI.

Il presidente PETRUCCIOLI accoglie la richiesta dei senatori Bornacin e Castelli e propone che il nuovo termine sia fissato per le ore 18 del giorno 8 marzo 2000. Convieni la Commissione.

Il senatore BORNACIN sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori della Commissione dei disegni di legge n. 884 e connessi sulle competenze dei geometri. Il presidente PETRUCCIOLI assicura che la questione sarà esaminata nel prossimo Ufficio di Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

**EMENDAMENTI PRESENTATI AL TESTO UNIFICATO
DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2970, 3175, 3821**

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «a bassa quota» inserire le parole: «, il decollo».

1.1

LAURO, TERRACINI

Al comma 1, dopo le parole: «apparecchi ultraleggeri» sopprimere le parole: «a motore».

1.2

LAURO, TERRACINI

Al comma 1, sopprimere la parte successiva alle parole: «e nelle riserve naturali».

1.3

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 1, sopprimere dalle parole: «derivanti da possibili» fino alla fine del comma.

1.4

LAURO, TERRACINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « La presente disciplina non si applica inoltre nei confronti delle procedure IFR pubblicate di arrivo e di partenza e nei confronti delle rotte VFR pubblicate.».

1.4-bis

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

1.5

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. La disciplina concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 518 e alle relative norme di attuazione, è soggetta alle limitazioni della presente legge.».

1.5-bis

IL GOVERNO

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge riguarda il sorvolo, il decollo e l'atterraggio su aviosuperfici munite di segnaletica e non, in zone di montagna, situate a quota superiore ai 1500 metri sul livello del mare nelle regioni alpine, ed a quote superiori ai 1000 metri sul livello del mare nell'Appennino e nelle isole.».

2.0

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «1500 metri sul livello del mare» aggiungere le seguenti: «e comunque non inferiore alla quota media della regione interessata».

2.1

DONDEYNAZ

Al comma 1, sostituire le parole: «a quote superiori a 1500 metri» con le seguenti: «a quote superiori a 1750 metri».

2.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 1, sostituire le parole: «1500» con le parole: «1000».

2.3

TERRACINI

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «e nelle isole».

2.4

LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'atterraggio e il decollo di elicotteri nelle zone di montagna di cui al comma 1 possono avvenire solo su aeroporti, aviosuperfici, eliporti ed elisuperfici.

1-ter. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire per aeroporti, aviosuperfici, eliporti ed elisuperfici situati nelle zone di montagna di cui al comma 1 percorsi obbligati per le procedure di decollo, avvicinamento ed atterraggio.

2.5

SPERONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È vietato il sorvolo a quota inferiore ai cinquecento metri dal suolo nelle zone di montagna di cui al comma 1, salvo che per le procedure di decollo, avvicinamento ed atterraggio interessanti aeroporti, aviosuperfici, eliporti ed elisuperfici e salvo che esso si renda necessario per cause meteorologiche, al fine di consentire il rispetto delle condizioni di visibilità e di separazione dalle nubi previste dalle norme aeronautiche, o per non superare limitazioni di quota imposte dalle autorità aeronautiche o per motivi di sicurezza».

2.6

SPERONI

Al comma 2, sostituire le parole: «il decollo, l'atterraggio e il sorvolo a quota inferiore a metri 500 dal suolo» con le altre «il sorvolo a quota inferiori a metri 500 dal suolo, il decollo e l'atterraggio».

2.7

TERRACINI

Al comma 2, sostituire le parole: «metri 500» con le seguenti: «metri 250».

2.8

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I divieti di cui al comma 2 non si applicano nei casi di emergenza. Il sorvolo a quote inferiori a metri 500 dal suolo, nelle zone di montagna di cui al comma 1, è consentito anche quando sia imposto da esigenze metereologiche».

2.9

BESSO CORDERO, IULIANO

Al comma 3, dopo la parola: «emergenza» aggiungere le seguenti: «, ivi compresi eventi meteorici che impediscano la visibilità.»

2.10

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli apparecchi ultraleggeri debbono sorvolare le zone di montagna di cui al comma 1 alla quota massima loro consentita dall'articolo 6 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404».

2.11

BESSO CORDERO, IULIANO

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente lettera:

«a) ai mezzi impegnati in operazioni di soccorso, di polizia, di spegnimento di incendi, di compiti di istituto dei corpi forestali e del servizio di protezione civile».

3.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Ai mezzi impegnati in operazioni di soccorso e di allenamento al soccorso, se iscritti nei Registri regionali di Protezione civile».

3.2

BESSO CORDERO, IULIANO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'eventuale sorvolo, decollo e atterraggio in parchi e riserve naturali nazionali e regionali per l'effettuazione di esercitazioni da parte di aeromobili adibiti ai servizi di cui al comma 1, debbono essere autorizzati, in applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di volta in volta dagli enti gestori del parco o della riserva. ».

3.2-bis

IL GOVERNO

Al comma 2, sopprimere le parole: «di volta in volta».

3.3

DONDEYNAZ

Art. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole: «di volta in volta».

4.1

DONDEYNAZ

Al comma 1, sopprimere le parole: «e delle province autonome».

4.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 2, sopprimere le parole: «e delle province autonome».

4.3

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 3, sopprimere le parole: «e delle province autonome».

4.4

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 4, sopprimere le parole: «e delle province autonome».

4.5

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 4, sopprimere le parole: «qualora i manufatti in questione non siano raggiungibili con altri mezzi a motore».

4.6 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 4, dopo le parole: «mezzi a motore» aggiungere le seguenti: «adatti all'effettuazione dei lavori».

4.7 DONDEYNAZ

Sostituire i commi 5 e 7 con il seguente:

«5. Le autorizzazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono rilasciate esclusivamente a soggetti muniti di regolare licenza per l'esercizio di servizi di lavoro aereo e di scuola di pilotaggio di cui all'articolo 788 del codice della navigazione e possono stabilire specifiche limitazioni per quanto riguarda le rotte, le quote e la frequenza dei voli giornalieri».

4.7-bis IL GOVERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le Regioni e le Province autonome possono altresì concedere autorizzazioni in deroga ai divieti di cui all'articolo 1 per consentire l'addestramento ed il mantenimento dei livelli minimi di allenamento alle scuole ed ai piloti iscritti alle apposite liste di abilitati al volo in montagna».

4.8 SPERONI

Al comma 6, vengono soppresse le seguenti parole: «di cui ai commi 1 e 2».

4.8-bis IL GOVERNO

Al comma 6, sopprimere le parole: «di volta in volta».

4.9 DONDEYNAZ

Art. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Il personale di cui al comma 1, accertata la violazione di quanto disposto dalla presente legge, redige un rapporto da inviare, a cura del dirigente dell'ufficio da cui il personale dipende, all'Ente nazionale per l'aviazione civile.

1-ter. L'Ente nazionale per l'aviazione civile, ricevuto il rapporto, provvede ai sensi dell'articolo 6, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689».

5.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Apertura al traffico civile di aeroporti militari)

Gli aeroporti militari, per lo più inutilizzati, situati nelle località turistiche alpine, possono essere aperti al traffico civile, anche al fine di garantire lo sviluppo turistico delle predette zone».

5.0.1

LAURO, TERRACINI

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «di una somma da lire 4 milioni a lire 8 milioni nonché» con le seguenti: «da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 nonché in caso di recidiva».

6.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 1, sostituire le parole: «da uno a tre anni» con le seguenti: «da un mese a sei mesi».

6.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 1, sostituire le parole: «da quattro mesi ad un anno» con le seguenti: «da 15 giorni a 2 mesi».

6.3 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 1, sopprimere le parole: «Nei casi di gravi e ripetute infrazioni è applicabile la revoca delle licenze per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo, lavoro aereo e scuola di pilotaggio e della licenza di pilota o dell'attestato».

6.4 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 3.

6.5 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«5. I proventi delle sanzioni previste ai commi 1 e 2 costituiscono entrate dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250».

6.6 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Sono fatte salve le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

6.7 IL GOVERNO

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «più restrittive a quelle della presente legge adottate dalle regioni e dalle province autonome» con le seguenti: «di legge delle Regioni a statuto ordinario».

7.1 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le quali regolano con proprie norme la materia di cui alla presente legge».

7.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«Le Regioni a statuto speciale e le province Autonome di Trento e Bolzano regolamentano con propria legislazione la materia di cui alla presente legge, avendo presente le finalità di cui al comma 1, dell'articolo1».

Conseguentemente all'articolo 4 al comma 1 sopprimere le parole: «e delle province autonome» al comma 2 sopprimere le parole: «e dalle province autonome» al comma 3 sopprimere le parole: «e le province autonome» al comma 3 sopprimere le parole: «e le province autonome».

7.3

DONDEYNAZ

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2000

428^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: esame del documento conclusivo

(Seguito e conclusione dell'indagine. Approvazione del documento conclusivo.)

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 17 febbraio 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 17 febbraio è stato da lui illustrato uno schema di documento conclusivo, sul quale è aperto il dibattito.

Il senatore Roberto NAPOLI esprime apprezzamento per lo schema di documento predisposto dal Presidente che fotografa in modo obiettivo e coraggioso, ma anche crudo, la realtà delle politiche di prevenzione degli infortuni e delle malattie negli ambienti di lavoro, ponendosi in linea di continuità con l'attività conoscitiva svolta dalla Commissione a partire dal 1997. Con il decreto legislativo n. 626 del 1994 si è dato vita ad un sistema di prevenzione complesso e articolato. In particolare, si era ritenuto possibile imprimere un forte sviluppo alle politiche di prevenzione attraverso l'individuazione di specifiche figure di operatori della sicurezza – in particolare per quel che concerne il responsabile dei servizi di preven-

zione e di protezione, il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e anche per le responsabilità ed i compiti specificamente posti in capo ai datori di lavoro – nonché attraverso la ridefinizione, per il settore pubblico, delle competenze in materia di vigilanza. Anche per allineare l'ordinamento interno alle direttive comunitarie, il Parlamento ed il Governo hanno profuso in questi anni un notevole impegno per produrre norme adeguate. Tuttavia, le persistenti inadempienze in sede di attuazione delle norme medesime, coniugate con una obiettiva difficoltà per le parti sociali di pervenire attraverso lo strumento concertativo alla definizione di misure efficaci per la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, hanno fatto sì che l'attuazione delle misure di sicurezza venisse interpretata dalle imprese come un onere burocratico e non come un investimento, vantaggioso anche dal punto di vista della redditività. L'esperienza maturata negli Stati Uniti ed in altri paesi europei ha dimostrato che è possibile radicare una cultura della prevenzione che coinvolga in modo attivo anche il mondo imprenditoriale. Va sottolineata pertanto la necessità di integrare il documento conclusivo con un approfondimento di questa problematica, ponendo bene in evidenza come, per gli imprenditori, l'investimento in sicurezza ed in prevenzione, oltre ad assumere una essenziale valenza in termini etici e relazionali, costituisca anche un vantaggio economico non trascurabile. Questo aspetto consentirebbe di completare le considerazioni svolte nello schema di documento conclusivo sull'importanza delle norme premiali e sui passi in avanti che, per questo aspetto, sono stati compiuti per quanto attiene alla disciplina dell'assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali. In questo campo, infatti, occorrerebbe diffondere e consolidare il modello del *bonus/malus*, mutuato dal sistema privatistico, per introdurre un concreto interesse per le imprese a conseguire benefici in termini di abbattimento del costo del lavoro attraverso un comportamento virtuoso in materia di prevenzione. Queste problematiche dovrebbero peraltro essere oggetto di specifiche campagne informative rivolte agli imprenditori, per superare la scarsa sensibilità ai problemi della sicurezza che caratterizza il settore privato e che, purtroppo, si manifesta con chiarezza anche nel settore pubblico, se si considera l'esiguità delle risorse umane e materiali a disposizione dei Dipartimenti di prevenzione presso le ASL.

Altre considerazioni riguardano la cultura medica che, negli anni, ha privilegiato interventi di tipo patologico e terapeutico rispetto alla prevenzione, come si può rilevare anche dallo scarso grado di considerazione nel quale, presso le facoltà universitarie di medicina e chirurgia, sono tenuti gli istituti ed i dipartimenti di medicina del lavoro. In altri paesi ed in altre realtà sociali ed istituzionali – basterebbe pensare alle esperienze di avanguardia realizzate nel campo della medicina del lavoro dai paesi dell'Est europeo negli anni '60 e '70 – si è registrato un approccio del tutto opposto, per il quale la patologia veniva valutata come evento da prevenire a partire dagli ambienti di lavoro. Anche nel documento conclusivo, quindi, dovrebbe essere rivolto un ammonimento agli ambienti accademici, affinché le università comprendano che è necessario un deciso spostamento di

attenzione culturale e di risorse materiali, anche finanziarie, sui profili prevenzionistici.

Nello schema di documento conclusivo viene posto il problema del completamento del quadro normativo in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro. Per questo aspetto, occorrerebbe chiedere formalmente ai Ministri competenti il rispetto dei termini loro assegnati dalla legislazione vigente per adottare gli atti di loro competenza, ed il puntuale adempimento di tale impegno dovrebbe essere oggetto di continuo monitoraggio da parte della Commissione, prevedendo anche specifiche audizioni dei rappresentanti del Governo su profili di particolare criticità.

In assenza di interventi normativi del Governo – prosegue il senatore Roberto Napoli – la Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge n. 4068 che provvede opportunamente a definire i requisiti professionali degli operatori della sicurezza; è necessario però prevedere per questi ultimi anche la definizione di un tariffario professionale, la cui assenza, negli ultimi anni, ha consentito a soggetti di dubbia professionalità di operare indisturbati sul mercato delle consulenze, con grave danno, più volte segnalato dalle parti sociali, per i lavoratori e per le imprese. Sarebbe opportuno che il documento conclusivo segnalasse l'esigenza di provvedere su questo punto.

La parte del documento conclusivo che affronta il problema dei Dipartimenti di prevenzione presso le ASL dovrebbe poi essere integrata con una riflessione sul rapporto tra attività di sorveglianza e di vigilanza, riprendendo e svolgendo le considerazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sull'incompatibilità tra i due profili e richiamando con forza l'esigenza che i Dipartimenti di prevenzione assicurino l'impiego delle scarse risorse disponibili dando priorità all'adempimento delle funzioni istituzionali di vigilanza.

Una volta affrontato il problema dei requisiti professionali degli operatori della sicurezza e del tariffario professionale, occorre poi considerare l'ulteriore esigenza di pervenire a una disciplina dell'accreditamento dei centri che si occupano di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, poiché molti operatori oggi agiscono attraverso strutture associative. La definizione di criteri per l'accreditamento potrà concorrere a mettere ordine in un mercato attualmente privo di regole e a contrastare i fenomeni di illegalità che da tale situazione inevitabilmente derivano. Il documento conclusivo dovrebbe contenere un riferimento anche a questo specifico problema.

Il senatore PELELLA sottolinea in primo luogo come l'indagine conoscitiva abbia rappresentato una importante occasione di verifica sul grado di attuazione delle previsioni di legge in materia di sicurezza del lavoro, oltre che un opportuno momento di riflessione sugli strumenti più idonei per promuovere un miglioramento nell'ambiente di lavoro. A tale proposito, sembra essenziale ribadire che le forti trasformazioni in atto nell'organizzazione del lavoro, con il frequente ricorso a moduli di

accentuata flessibilità, non devono in alcun modo comportare un arretramento in termini di garanzie per la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.

In tale prospettiva, lo schema di documento messo a punto dal presidente Smuraglia analizza efficacemente la situazione esistente nel Paese sotto il profilo della sicurezza del lavoro, indicando un insieme di iniziative e strategie operative che potranno contribuire in modo significativo ad un rilancio dell'impegno per la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali e da lavoro. È auspicabile che il documento, involgendo principi e valori che trascendono le logiche di schieramento, possa trovare il sostegno di tutte le forze politiche, anche se si deve purtroppo constatare la scarsa partecipazione al dibattito dei senatori del centro-destra.

Dall'opposizione ci si è limitati ad esprimere generici rilievi critici rispetto all'impostazione delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, che in assunto sarebbero eccessivamente rigide e orientate piuttosto nel senso della repressione che in quello della prevenzione. Vi sarebbero inoltre, nelle normative in essere come anche nelle iniziative del Governo, lacune rispetto alle peculiari condizioni delle piccole e medie imprese e carenze nell'impegno per la promozione della cultura della prevenzione.

Si tratta di valutazioni largamente infondate, che trascurano di considerare l'ampio ventaglio di iniziative poste in essere negli ultimi anni dal Parlamento e dal Governo. Nondimeno, occorre essere consapevoli della necessità di intensificare gli sforzi, in particolare nel senso di estendere la pratica della concertazione anche delle problematiche della sicurezza sul lavoro e di promuovere un' incisiva opera di razionalizzazione del tessuto normativo, tale da eliminare sovrapposizioni di competenze, imprecisioni e antinomie.

Si tratta di perseguire un coerente disegno di modernizzazione, che non può ridursi, secondo semplicistiche ricostruzioni oggi in auge, al continuo aumento dei margini di flessibilità per le imprese, ma deve assicurare il recepimento delle più recenti acquisizioni della scienza e della tecnica nella realtà produttiva. Così, ad esempio, si tratta di superare le anacronistiche resistenze che si registrano sul versante delle cosiddette patologie non tabellate.

Nell'ambito di un tale impegno di modernizzazione, potrà risultare estremamente utile il varo di un testo unico delle normative sulla sicurezza del lavoro, secondo l'impianto del disegno di legge di delegazione da tempo adottato dalla Commissione lavoro del Senato, che è augurabile possa nei tempi più ravvicinati concludere il suo *iter*.

Essenziale importanza, come giustamente è messo in rilievo nello schema di documento, riveste l'intensificazione dell'impegno sul versante della prevenzione, ed a tal fine occorrerà stimolare le Università ad esercitare un ruolo più incisivo nella formazione, e soprattutto indurre le aziende-unità sanitarie locali ad un rafforzamento degli interventi preventivi. Nel contempo, si tratta di porre rimedio all'annosa questione delle carenze negli organici del personale ispettivo.

Più in generale, è necessario adoperarsi affinché nel Paese e nel mondo produttivo maturi una cultura della prevenzione. A tal fine, è certamente utile perseguire un rapporto costruttivo fra i servizi ispettivi e le imprese, evitando di affidare il rispetto della legge unicamente alle misure sanzionatorie. In tale prospettiva, l'istituto della prescrizione può continuare ad esercitare un ruolo importante; nel contempo, si avverte però la necessità di attribuire maggiori risorse per favorire gli sforzi di adeguamento delle piccole e medie imprese agli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Sotto tale profilo, potrebbe risultare opportuno un maggiore accento nell'ambito dello schema di documento.

La scelta di intensificare l'impegno per garantire il rispetto delle prescrizioni di sicurezza nel settore privato rende per altro verso ineludibile il nodo dell'adeguamento alle medesime prescrizioni delle strutture pubbliche. Al riguardo, i forti ritardi verificatisi, in particolare per quanto riguarda gli edifici scolastici, non sembrano giustificabili. L'uniformazione degli edifici pubblici agli *standard* di sicurezza previsti in via generale andrà considerato quindi un impegno prioritario, da perseguire nel quadro di un coerente disegno programmatico, la cui attuazione consentirebbe oltretutto di far emergere rilevanti possibilità occupazionali.

Per quanto riguarda le figure professionali attributarie di competenze nel settore della prevenzione, appare opportuno mettere maggiormente l'accento nella relazione sulla centralità del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In conclusione, nel ribadire il suo apprezzamento per l'impianto dello schema di documento conclusivo predisposto dal presidente Smuraglia, rileva come l'andamento dell'indagine abbia largamente dimostrato l'infondatezza della tesi per la quale in alcuni settori della maggioranza vi sarebbe una sorta di predilezione per l'utilizzo degli strumenti sanzionatori nei confronti delle imprese; al contrario, è emersa la piena consapevolezza dell'esigenza di un approccio equilibrato, che veda affiancate alle sanzioni strumenti come la prescrizione e le varie forme incentivanti e di sostegno per le imprese che intendono adeguarsi alle prescrizioni vigenti in tema di sicurezza del lavoro.

Il senatore MANZI esprime, a nome della sua parte politica, convinta adesione all'impianto dello schema di documento, sottolineando l'indilazionabilità di un rilancio dell'impegno per la riduzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Non è infatti accettabile che il totale degli infortuni sul lavoro denunciati annualmente continui ad attestarsi oltre la soglia di un milione di casi. Nel contempo, suscita preoccupazione anche il dato relativo alle malattie professionali, per le quali ancora nel 1999 si sono registrate ben 24.000 denunce, senza contare le malattie da lavoro, che in larga misura sfuggono tuttora a ogni rilevazione. Il dato più grave sembra peraltro essere quello relativo agli incidenti mortali, che conferisce all'Italia, con 1201 casi, secondo gli ultimi dati dell'INAIL, un primato negativo nell'ambito dell'Unione europea. Non si può a tale riguardo non rilevare

l'ampiezza del divario che separa l'Italia, in particolare, dai Paesi nordici, in termini di livello effettivo della sicurezza del lavoro, come la Commissione ha potuto verificare nel corso dell'indagine in occasione del sopralluogo effettuato a Helsinki, Stoccolma e Copenaghen. Pur in presenza di una situazione tanto preoccupante, non vanno però sottaciuti gli sforzi effettuati negli ultimi tempi dal Parlamento e dal Governo sulle tematiche della sicurezza del lavoro, dal rilancio dell'impegno per la lotta al lavoro nero al monitoraggio dell'attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, agli sforzi per la razionalizzazione delle normative vigenti.

Sul versante dei rapporti fra le parti sociali, va valutata poi con soddisfazione l'affermarsi di una prassi che vede finalmente l'inclusione nei contratti collettivi di lavoro di specifiche previsioni in materia di sicurezza. Costituisce inoltre un elemento incoraggiante che in occasione del Convegno internazionale sulle tematiche della sicurezza del lavoro, svoltosi a Genova nel dicembre 1999, sia stata manifestata dalle parti sociali piena consapevolezza della centralità delle problematiche in considerazione.

In altri settori, si rileva invece una preoccupante disattenzione: così, vi sono provvedimenti risalenti ormai a 2-3 anni fa ancora in attesa di attuazione, mentre suscita forti perplessità la concessione di una proroga di ben quattro anni per l'adeguamento degli edifici scolastici alle prescrizioni generali.

Permane inoltre grave l'insufficienza delle dotazioni del personale ispettivo; al riguardo, non sembra convincente il richiamo del Governo, per giustificare la scelta di effettuare soltanto 400 delle 1000 nuove assunzioni prefigurate nel settore, ai vincoli di bilancio. Infatti, come dimostra la positiva esperienza maturata con la cosiddetta *task force* centrale istituita lo scorso anno, il rafforzamento delle strutture ispettive, facendo emergere diffuse situazioni di illegalità, finisce per autofinanziarsi, in quanto determina un consistente incremento delle entrate per sanzioni. La riluttanza del Governo a dar corso a tutte le assunzioni del personale ispettivo originariamente previste sembra quindi riflettere la preoccupazione di non determinare malumori nel mondo imprenditoriale con un'azione più efficace di controllo sul territorio. Si tratterebbe però, se così fosse, di una scelta miope, non essendo possibile rinunciare a perseguire il pieno rispetto della legalità.

Appare al riguardo opportuno che nel documento sia maggiormente rimarcata la necessità di garantire una presenza adeguatamente incisiva dei servizi ispettivi sul territorio.

In conclusione, ribadisce il suo apprezzamento per la formulazione del documento, sottolineando l'opportunità di darne ampia diffusione fra i soggetti interessati.

Il senatore RUSSO SPENA dichiara innanzitutto di concordare con il giudizio marcatamente critico espresso nel documento circa le inadempienze che si sono registrate, che hanno impedito di realizzare i previsti

progressi sul versante della sicurezza del lavoro, come evidenziato dai dati relativi agli indici infortunistici.

Tale situazione è peraltro da ascrivere, più in generale, all'affermarsi di tendenze alla svalutazione del fattore lavoro, con la ricerca esasperata della competitività attraverso la compressione sistematica del costo del lavoro, e quindi con gli inevitabili riflessi che ciò comporta sul livello di sicurezza.

Al riguardo, appare sempre più evidente come quelle forze politiche che si piegano alla logica della deregolamentazione come strada obbligata per promuovere l'occupazione finiscono per avallare la riduzione delle stesse garanzie per la salute e l'incolumità dei lavoratori. Vi sono poi problemi correlati a carenze normative e amministrative, mentre stenta ad affermarsi una cultura della prevenzione, la cui promozione richiederebbe una svolta nei rapporti sociali e sindacali.

Con tali elementi di criticità, ma anche con l'apprezzamento per l'impegno posto in essere con l'indagine, preannuncia il suo voto favorevole sullo schema di documento.

Nell'annunciare il voto favorevole della sua parte politica sullo schema di documento conclusivo, il senatore PERUZZOTTI rileva che in esso non sono richiamate alcune categorie di lavoratori che pure sono soggette ad un elevato livello di rischio. Tra di esse, vanno ricordate le guardie giurate, tutelate da un regio decreto che risale al 1932, del tutto inadeguato ad assicurare oggi livelli adeguati di sicurezza; da molto tempo ed in varie sedi egli sta ponendo il problema di un intervento incisivo a favore di tali categorie ed auspica che la conclusione dell'indagine conoscitiva, e l'apprezzabile documento che ne sintetizza i risultati, possano costituire un segnale positivo in tal senso.

Il senatore PIZZINATO esprime vivo apprezzamento per il contenuto dello schema di documento conclusivo, al quale propone di apportare alcune integrazioni. In primo luogo, occorre sottolineare che ad un anno di distanza dall'approvazione della legge n. 448 del 1998 che prevede, all'articolo 78, l'istituzione di comitati per l'emersione dal lavoro irregolare a livello provinciale e regionale, quasi nulla è stato fatto per insediare e fare funzionare tali organismi. Su questo punto è necessario un richiamo forte anche per superare le numerose resistenze che incontra l'istituzione di tali comitati in numerose realtà locali.

Con riferimento ad un dato emerso anche da una risposta del Governo alle interrogazioni recentemente presentate su alcuni incidenti mortali verificatisi presso gli stabilimenti della Fincantieri, occorrerebbe introdurre nel documento conclusivo un punto specifico sulla rilevanza assunta dai processi di esternalizzazione delle attività produttive nell'elusione delle norme di sicurezza. Dai dati riportati dal rappresentante del Governo nel corso dello svolgimento delle predette interrogazioni, infatti, è risultata la presenza di circa 800 imprese appaltatrici o subappaltatrici presso gli stabilimenti della Fincantieri di Monfalcone e di oltre 500 imprese, nella

medesima posizione, presso gli stabilimenti della Fincantieri di Mestre. In quest'ultimo caso, tra l'altro, il Ministero era intervenuto perché oltre 10 imprese appaltatrici erano risultate meri centri di intermediazione di manodopera. Un recente documento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori metalmeccanici e delle rappresentanze sindacali unitarie sulla questione, ha inoltre denunciato che le misure indicate nella risposta del rappresentante del Governo ai già citati atti ispettivi risultano tuttora inapplicate.

Infine, la parte dello schema di documento conclusivo riguardante i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza fa riferimento alle difficoltà ed ai limiti che si riscontrano nell'assicurare un'adeguata tutela a tali figure, contrariamente alla situazione ben più favorevole che è stata riscontrata in alcuni paesi del Nord Europa. Sarebbe opportuno che il condivisibile richiamo ad una più stringente tutela si accompagni anche alla previsione della possibilità che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza possano organizzarsi autonomamente all'esterno dell'impresa, per incontrarsi e confrontarsi sui problemi comuni sia a livello di gruppi industriali, che a livello provinciale e regionale.

Nell'annunciare l'astensione del Gruppo di Forza Italia sullo schema di documento conclusivo, il senatore PICCIONI esprime apprezzamento per il pregevole testo predisposto dal Presidente ed auspica che, nella stesura finale, il documento contenga tutte le integrazioni emerse nel dibattito odierno.

Dopo che il senatore MONTAGNINO si è pronunciato a favore dello schema di documento conclusivo e delle proposte di integrazione formulate nel corso del dibattito, il PRESIDENTE osserva che tutti i rilievi, le osservazioni e le proposte di integrazione prospettati nel corso della discussione odierna sono coerenti con l'impostazione dello schema di documento conclusivo e, pertanto, vengono da lui integralmente accettati. Si riserva quindi di integrare il documento medesimo con le predette osservazioni e con gli altri punti da lui prospettati in sede di illustrazione dello schema di documento conclusivo. Chiede, pertanto, che la Commissione gli conferisca il mandato di apportare le conseguenti modifiche al testo definitivo.

Propone altresì che al documento conclusivo venga data diffusione, presso tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, con opportune iniziative, volte ad arricchire il dibattito ed il confronto, anche al fine di contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione che è stata oggetto di specifica riflessione nel corso della presente indagine e delle indagini passate. È inoltre necessario che la Commissione proceda nell'opera di monitoraggi già avviata successivamente all'indagine conoscitiva del 1997, verificando in particolare se e in che modo sia stata data attuazione agli orientamenti espressi all'esito della procedura informativa in titolo. Si terrà inoltre conto delle considerazioni emerse su problematiche originariamente estranee al programma dell'indagine conoscitiva in titolo: nella

definizione degli impegni futuri della Commissione e nello svolgimento dell'opera di monitoraggio si presterà la dovuta attenzione alla segnalazione del senatore Peruzzotti sulle guardie giurate e ai richiami, in altra occasione avanzati dal senatore Lauro, sull'esigenza di verificare lo stato di attuazione e i risultati delle misure legislative adottate nel corso del 1999 per la sicurezza del lavoro marittimo e portuale.

Dopo che il Presidente ha verificato la sussistenza del prescritto numero legale, la Commissione, dopo avere approvato le proposte operative formulate dal Presidente, approva lo schema di documento pubblicato in allegato alla seduta del 17 febbraio 2000, conferendo al Presidente stesso il mandato di integrarlo nel senso da lui indicato in sede di conclusione del dibattito odierno.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2000

307^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

Intervengono il sottosegretario di Stato per la sanità Di Capua.

La seduta inizia alle ore 9,25.

Il presidente CARELLA, constatata la mancanza del numero legale richiesto per l'esame in sede consultiva dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'attuazione della direttiva 1999/39/CE, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, n. 628, all'ordine del giorno della seduta odierna, apprezza le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2000

397^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo (n. 143)**

(Parere al Ministro dell'ambiente. Rinvio dell'esame)

Il presidente GIOVANELLI avverte che il ministro Ronchi ha fatto sapere di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. Fa presente altresì che la competente Commissione della Camera dei deputati non ha potuto esprimere il parere in titolo nella giornata di ieri, essendo mancato il numero legale per espressa volontà di alcuni Gruppi. Pertanto, occorre a questo punto stabilire se dare inizio alla discussione, con l'intesa di proseguirla in altra seduta alla presenza del ministro Ronchi.

Il senatore LASAGNA richiama l'attenzione dei senatori sulla relazione della Corte dei conti sull'Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo, relativa agli esercizi dal 1988 al 1997; le questioni sottolineate in tale relazione appaiono meritevoli di approfondimento e non possono certo non essere tenute in considerazione in questa sede.

Il relatore STANISCIÀ propone di chiedere al Presidente del Senato la proroga di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, in modo da poter effettuare la discussione sul parere la settimana prossima, alla presenza del Ministro dell'ambiente.

Il senatore BORTOLOTTI, con riferimento a quanto osservato dal senatore Lasagna, fa presente che sarebbe opportuno prendere visione anche delle relazioni della Corte dei conti relative agli esercizi successivi al 1997. Quanto all'esame del parere, appare opportuno che esso abbia luogo alla presenza del ministro Ronchi, per cui non resta che chiedere al Pre-

sidente del Senato la proroga di cui all'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Ad avviso del senatore VELTRI occorre chiedere al Presidente del Senato la proroga in modo da effettuare l'esame del parere alla presenza del Ministro dell'ambiente. D'altra parte, la necessità di concedere una proroga è resa ancor più evidente proprio dall'impossibilità registrata ieri ed oggi di iniziare l'esame del parere alla presenza del ministro Ronchi.

Il senatore RIZZI concorda sull'opportunità di chiedere la proroga, sottolineando che alla Commissione deve esser concesso di pronunciarsi sulla proposta di nomina del presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo.

Il senatore COLLA osserva che, a questo punto, il Ministro dell'ambiente dovrebbe prendere in considerazione l'opportunità di cambiare proposta di nomina.

I senatori DI BENEDETTO e RESCAGLIO condividono la proposta del relatore.

Il senatore MANFREDI si associa alla proposta del relatore, sottolineando però che qualora la proroga non venisse concessa, la Commissione dovrebbe comunque esprimere un parere entro i termini ordinari.

Il senatore IULIANO, con riferimento alle osservazioni del senatore Lasagna, ricorda che le Commissioni parlamentari, in sede di parere su proposte di nomina, devono prendere in considerazione una gamma di parametri ben più ampia di quella su cui si basano le relazioni della Corte dei conti che, talvolta, sono contraddistinte da un esasperato tecnicismo.

Il presidente GIOVANELLI, dopo aver condiviso quanto testé osservato dal senatore Iuliano, rileva che la Corte dei conti a volte si lascia andare anche a considerazioni di carattere politico, pur non essendo un organo elettivo; è evidente d'altronde che le valutazioni di competenza delle Commissioni parlamentari non possono che essere più ampie.

Ad ogni modo, appare a questo punto necessario chiedere al Presidente del Senato la proroga per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, con l'intesa che qualora la proroga non venisse concessa si procederebbe all'esame del parere nel pomeriggio di oggi.

Il senatore LASAGNA fa presente al Presidente che le considerazioni della Corte dei conti, come si evince chiaramente dalle conclusioni della relazione già citata, sono di carattere strettamente tecnico.

Il senatore DI BENEDETTO ricorda che la relazione in questione riguarda la gestione dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, e non la persona del suo presidente.

Non facendosi altre osservazioni, si conviene di chiedere al Presidente del Senato la proroga per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente GIOVANELLI avverte che la Commissione è nuovamente convocata per le ore 14,15 di oggi per l'esame della proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo.

La seduta termina alle ore 9,15.

398^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

La seduta inizia alle ore 14,25.

Il presidente GIOVANELLI, accertata l'assenza del numero legale ed apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2000

66^a Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

La seduta inizia alle ore 15,30.

Il presidente PIANETTA constata l'assenza del numero legale e, apprezzate le circostanze, toglie la seduta rinviando alla prossima riunione l'esame degli schemi di relazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,31.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2000

59ª Seduta

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

La seduta inizia alle ore 13,45.

DOCUMENTO ASSEGNATO

(Doc. CLXIII, n. 1) – Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285: «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» (ai sensi dell'articolo 10 L. 285/97)

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Presidente MAZZUCA POGGIOLINI, dopo aver rivolto espressioni di benvenuto al senatore Pinggera entrato a far parte della Commissione al posto del senatore Occhipinti, ricorda che nella seduta odierna saranno svolti gli ultimi interventi sulla relazione in titolo, prima del conferimento del mandato alla relatrice, senatrice Bruno Ganeri.

La senatrice CASTELLANI ritiene, anche a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, di condividere i contenuti della legge n.285 per l'importanza della promozione di una cultura maggiormente attenta ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza. Se in termini di finanziamenti siamo di fronte a cifre nettamente superiori al passato, rileva tuttavia che queste andrebbero ulteriormente integrate. Nel di condividere l'approccio della normativa che opportunamente si ispira al rapporto di sussidiarietà, esprime invece qualche critica per l'analisi che ritiene non sufficientemente puntuale di quelle che sono le problematiche dell'infanzia. Per quanto la legge definisca i cd. «ambiti territoriali» e le «città riservatarie», gli obiettivi non risultano sufficientemente chiariti. In sostanza – prosegue la senatrice Castellani – le città a più alta densità abitativa hanno riservato i progetti di maggior respiro alla lotta contro la povertà e la violenza e il sostegno delle relazioni genitori-figli. Ma, al di là di tali enunciazioni, sarebbe bene acquisire informazioni più puntuali su quelli che sono i progetti con-

cretamente attuati e i relativi destinatari. Sarà poi necessario disporre di una verifica dei risultati conseguiti, in modo da reiterare gli interventi più efficaci, o destinare ad altri scopi i finanziamenti laddove i progetti si siano rivelati scarsamente efficienti. Nella relazione si parla molto di «città a misura di bambini», ludoteche ed altri luoghi ricreativi, ma non si parla mai dei problemi dei minori portatori di *handicap*, mentre anche a questi ultimi devono essere offerte pari opportunità. Sarebbe altresì interessata a conoscere quali misure sono state poste in essere a favore delle zone rurali e montane, in quelle aree cioè dove bambini e adolescenti incontrano maggiori problemi di socializzazione. Riterebbe infine opportuna la creazione di Osservatori regionali sull'infanzia e sull'adolescenza per un'analisi puntuale dei loro bisogni e un'attenta verifica dei risultati ottenuti al riguardo, nonchè l'istituzionalizzazione di una delega, a livello locale, per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e per l'adolescenza.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI, dopo aver precisato che lo stesso ministro Turco aveva sollecitato una maggiore attenzione da parte delle «città riservatarie» sui problemi dell'*handicap*, assicura alla senatrice Castellani di avere già inviato al ministro per la solidarietà sociale una lettera nella quale si richiedono dati più specifici, rispetto a quelli contenuti nella relazione, sui vari tipi di progetti finora finanziati, sull'entità dei finanziamenti stessi e sui soggetti che ne sono stati effettivi destinatari, allo scopo di valutarne con maggiore consapevolezza l'efficacia nel tempo, in rapporto alle problematiche più significative dell'infanzia.

Il senatore PIANETTA ritiene che, seppure indubbi passi in avanti siano stati fatti per la promozione dei diritti e delle opportunità a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, occorre essere ancora più incisivi, considerando i problemi dei fanciulli assolutamente prioritari rispetto a qualsiasi altra problematica. Troppe sono le questioni non ancora risolte e troppo scarsi gli interventi per attrezzare le città davvero a misura di bambini e bambine, per contrastare l'attività lavorativa dei minori, per risolvere i problemi dell'assistenza sanitaria e dei portatori di *handicap*. Un maggiore sforzo deve essere intrapreso dalle autorità responsabili, soprattutto nelle zone del sud Italia, in cui l'infanzia si trova in condizioni di forte penalizzazione. Si deve dare prova da parte di tutti di una maggiore e più incisiva capacità nell'affrontare tali tematiche che vanno affrontate soprattutto con un impegno morale nei confronti dell'infanzia più emarginata. Dopo aver sottolineato come gli ingressi in Italia di bambini dalle aree limitrofe implicino un'attenzione maggiore su problematiche del tutto nuove, rivolge un appello in primo luogo alla Commissione e a tutte le forze politiche per far sì che gli sforzi a favore dell'infanzia siano adeguatamente intensificati, in modo da sottolineare l'assoluta priorità del tema.

Dopo un breve intervento del senatore PINGGERA che, per quanto riguarda la regione Trentino-Alto Adige sottolinea come nei comuni sia

a buon punto l'azione a favore dell'infanzia, replica ai senatori intervenuti la relatrice BRUNO GANERI, la quale esprime un profondo compiacimento per le osservazioni costruttive che sono emerse dalla discussione. In particolare, la senatrice Castellani ha sottolineato il problema del monitoraggio e del coordinamento dell'azione di Governo, sottolineando l'esigenza di punti di collegamento locali e regionali che attingano dati dagli assessorati alle politiche sociali di comuni e province. Anche per i problemi dei minori portatori di *handicap* ritiene necessario stimolare una maggiore attenzione circa l'interazione tra i diversi livelli normativi. Condivide l'appello del senatore Pianetta a considerare i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza assolutamente prioritari, nella consapevolezza che chi investe sui giovani investe sul futuro del Paese. La legge n. 285, per quanto positiva nei suoi contenuti, abbisogna di uno sforzo culturale ulteriore. Ancora oggi, nonostante gli impegni del Governo, l'infanzia si trova ad affrontare problemi gravissimi quali la crisi della coppia e della famiglia, la multiculturalità, la perdita dell'atteggiamento ludico che dovrebbe essere proprio dell'infanzia, l'insufficiente sicurezza di città spesso ostili per bambini e adolescenti. In questo senso, una premessa necessaria alla relazione per l'Assemblea del Senato potrebbe essere proprio l'appello ad uno sforzo culturale ulteriore del paese per dare priorità al problema dell'infanzia.

La Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice, senatrice Bruno Ganeri, a redigere sul documento assegnato una relazione per l'Assemblea nei termini emersi dal dibattito.

La seduta termina alle ore 14,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2000

197^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(4457) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario

(Parere alla 9^a Commissione: esame e rinvio)

Il presidente relatore BEDIN illustra il provvedimento in titolo il quale reca misure urgenti per la gestione del sistema delle quote latte in attesa della definitiva approvazione del disegno di legge di riforma del settore lattiero-caseario, che prevede il trasferimento di una serie di funzioni alle regioni, all'esame della Camera dei deputati.

Il decreto-legge n. 8 del 2000 è volto in particolare a disciplinare la ripartizione della prima *tranche* di 384.000 tonnellate attribuite all'Italia dal 1° aprile 2000, ai sensi del regolamento (CE) n. 1256/99, a seguito del proficuo negoziato su Agenda 2000. La seconda *tranche* di 216.000 tonnellate verrà attribuita all'Italia dal 1° aprile 2001.

Il comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge definisce in particolare i criteri di ripartizione tra le regioni e le province autonome del nuovo quantitativo di latte riconosciuto all'Italia dall'Unione europea. Al riguardo l'oratore evidenzia in particolare come il decreto-legge, che è stato approvato all'unanimità dalla Conferenza Stato-Regioni, rispetti il principio della regionalizzazione delle competenze in materia agricola attribuendo alle regioni il compito di definire i rispettivi criteri di ripartizione delle quote fra gli operatori agricoli con la sola eccezione di prevedere una riserva – in conformità con la normativa comunitaria – pari almeno al 20 per cento in favore dei giovani agricoltori.

Il relatore rileva peraltro come la prima *tranche* della quota riconosciuta all'Italia sia destinata a consentire un riequilibrio complessivo della zootecnia nazionale laddove si prevede che la seconda *tranche* di 216.000 tonnellate, verrà utilizzata, nel 2001, per venire incontro alle specifiche esigenze delle regioni con maggiore vocazione per la produzione lattiero-casearia.

Dopo aver descritto il comma 2 dell'articolo 1, che prevede che le regioni possano vietare la cessione di quote al fine di evitare comportamenti speculativi, l'oratore si sofferma sul comma 3, che attribuisce a regioni e province autonome il compito di aggiornare e comunicare ai produttori interessati i quantitativi di riferimento individuali, sul comma 4, che sancisce l'obbligo dei produttori di controfirmare i modelli L1 e sul comma 5, che definisce i criteri per la compensazione nazionale e reca misure volte a contrastare il fenomeno delle produzioni sistematicamente in eccedenza. Il comma 6 consente alle regioni di autorizzare trasferimenti di quote anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, il comma 7 differisce al 30 aprile 2000 i termini previsti dalla legge n. 118 del 1999 per le compensazioni nazionali e il comma 8, infine, reca disposizioni di coordinamento con la legge n. 468 del 1992 e con il decreto legislativo n. 112 del 1998.

Il Presidente relatore, per quanto attiene ai profili di competenza della Giunta, propone quindi di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo, il quale è sostanzialmente volto a dare applicazione ai significativi risultati economici conseguiti dall'Italia con l'Agenda 2000. L'oratore osserva tuttavia come il comma 5 dell'articolo 1, che in caso di mancato pagamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente consente a regioni e province autonome di effettuare la riscossione coattiva anche nei confronti del produttore, possa apparire eccessivamente rigoroso rispetto alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3950/92, che, all'articolo 2, paragrafo 2, fa carico all'acquirente – che può a sua volta rifarsi sui produttori debitori del prelievo – del pagamento del prelievo da versare all'organismo competente dello Stato membro.

Il Presidente relatore evidenzia altresì l'opportunità di integrare il provvedimento in titolo – senza attendere l'entrata in vigore della complessiva riforma del settore – con misure volte a dare applicazione alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1256/1999 di cui all'articolo 1, paragrafo 6, che prevedono che, qualora per un periodo di almeno 12 mesi un produttore non utilizzi almeno il 70 per cento del quantitativo di riferimento individuale messo a sua disposizione, gli Stati membri possano riassegnare il quantitativo di riferimento ai produttori interessati ovvero riversarlo nella riserva nazionale.

Il senatore MANZI, ricordando le passate proteste degli agricoltori italiani, chiede se le nuove quote latte attribuite all'Italia ne soddisfino le esigenze in termini di produzione e consumo.

Il presidente relatore BEDIN rileva come alla nuova quota di circa 600.000 tonnellate attribuita dall'Unione europea all'Italia si aggiunga la disponibilità di ulteriori 128.000 tonnellate, già riassegnate alle regioni sulla base degli accertamenti svolti negli ultimi anni dalla Commissione di indagine presieduta dal generale Lecca. Benché l'Italia consumi una quantità di latte superiore alla produzione nazionale, l'insieme di tali quote dovrebbe essere sufficiente per venire incontro alle esigenze degli operatori italiani, come è stato ravvisato da taluni esperti e dalle organizzazioni più rappresentative del settore.

Dopo aver ribadito l'esigenza di utilizzare la seconda *tranche* di 216.000 tonnellate che sarà attribuita dal 2001 per tener conto delle peculiarità delle regioni, prevalentemente settentrionali, con maggiore vocazione per la produzione lattiero-casearia, l'oratore sottolinea altresì la necessità di avviare una fase di adeguamento dei produttori alla prospettiva dell'abolizione delle quote, a partire dal 2006.

Il senatore MUNGARI chiede chiarimenti sui procedimenti che interessano gli operatori che producono in eccesso.

I senatori MANZI e PAPPALARDO rilevano come si siano verificati casi clamorosi di produttori fittizi.

Il presidente relatore BEDIN rileva come le misure previste dal provvedimento in titolo siano volte ad esercitare una forma di deterrenza per quegli operatori che producono sistematicamente in eccesso e propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Giunta conviene sulla proposta del Presidente relatore.

(3666) GAMBINI ed altri. – Disciplina del franchising

(Parere alla 10^a Commissione: rinvio del seguito dell'esame)

Non essendovi richieste di intervento, il presidente BEDIN propone, con il consenso del relatore MUNGARI, di rinviare alla prossima settimana la votazione sul parere esposto dal relatore nella seduta del 17 febbraio.

La Giunta conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN ricorda che, nel quadro dell'indagine svolta congiuntamente con la XIV Commissione della Camera sulla questione della redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si è svolta ieri l'audizione del Presidente della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, Giorgio Napolitano, e comunica che martedì

29 febbraio, alle ore 11.30, si svolgerà l'audizione dell'onorevole Elena Paciotti, rappresentante titolare del Parlamento europeo nella Convenzione incaricata della redazione della Carta. Dopo tale audizione il seguito dell'indagine verrà sospeso per alcune settimane per consentire alla XIV Commissione di esaminare il disegno di legge comunitaria 2000, presentato alla Camera dei deputati. Durante tale sospensione la Giunta potrebbe procedere alla conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla stessa materia, su cui è relatore il senatore Besostri, onde assumere una prima presa di posizione sull'argomento, anche alla luce delle audizioni fin qui svolte.

Il senatore MUNGARI ribadisce la proposta di ascoltare, nel quadro delle suddette audizioni, il presidente emerito della Corte costituzionale Granata e propone altresì di invitare gli ex presidenti della Corte Caianello e Vassalli tenendo conto che nel corso della suddetta indagine conoscitiva è emersa l'esigenza, rilevata dallo stesso presidente dell'Autorità garante per la tutela dei dati personali Rodotà, di individuare i nuovi diritti fondamentali che necessitano di una codificazione legislativa.

Il senatore PAPPALARDO, esprimendo apprezzamento per la proposta del senatore Mungari, rileva tuttavia l'esigenza di non estendere eccessivamente il programma delle audizioni.

Il senatore BESOSTRI conviene sulla proposta del Presidente di procedere nelle prossime settimane alla conclusione dell'esame dell'affare assegnato su cui è relatore, tenendo conto degli elementi acquisiti nel corso delle audizioni già svolte. A tale riguardo l'oratore propone altresì di acquisire il testo del discorso pronunciato ieri dal Presidente della Repubblica a Trieste – nel corso del quale il presidente Ciampi ha evidenziato la prospettiva che la Carta divenga il nucleo fondamentale della Costituzione europea – e di integrare il programma della seconda fase dell'indagine conoscitiva con l'audizione del professor Giorgio Sacerdoti, professore ordinario di diritto internazionale e di diritto delle Comunità europee all'Università Bocconi di Milano.

Il presidente BEDIN rileva come eventuali integrazioni del programma delle audizioni già definito potranno essere concordate con la XIV Commissione della Camera, in vista della ripresa dell'indagine conoscitiva dopo una pausa che dovrebbe consentire, peraltro, l'acquisizione e la valutazione di un progetto di testo più avanzato elaborato da parte del segretariato della Convenzione incaricata di redigere la Carta.

SULLA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA SULLA REVISIONE DEI TRATTATI

Il presidente BEDIN informa la Giunta di aver preso parte, con i senatori Manzella e Novi, su incarico del Presidente del Senato, ad una se-

duta della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo che si è tenuta lo scorso 21 febbraio, nel corso della quale è stato esaminato un progetto di risoluzione sulla Conferenza intergovernativa presentato dai deputati europei Dimitrakopoulos e Leinen, disponibile agli atti. Tale documento – estremamente utile per i lavori della Giunta, che tornerà ad affrontare l'argomento dopo l'audizione del ministro Dini svolta congiuntamente con la Commissione esteri lo scorso 10 febbraio – si caratterizza, tra l'altro, per la proposta di avviare un processo di costituzionalizzazione dei trattati, che dovrebbero essere consolidati in un unico testo articolato in una prima parte, di natura costituzionale, concernente gli obiettivi dell'Unione, i diritti fondamentali e il quadro istituzionale ed una seconda parte – non soggetta a ratifica – inerente agli altri settori coperti dai Trattati attuali. Al riguardo, condividendo il più generale obiettivo di un consolidamento dei Trattati e della loro costituzionalizzazione, i rappresentanti dell'Italia intervenuti alla suddetta riunione hanno espresso talune perplessità sulla proposta di sottrarre alla procedura di ratifica tale seconda parte dei Trattati, tenendo conto che essa potrebbe comunque disciplinare settori di estremo interesse per i Parlamenti degli Stati membri, quali la politica estera e di difesa.

L'oratore informa altresì la Giunta che nel corso della riunione di Bruxelles ha posto la questione di una revisione del funzionamento della Conferenza degli organismi specializzati negli affari europei e comunitari (COSAC) alla luce del Trattato di Amsterdam, che ne ha accentuato il ruolo quale sede di raccordo fra i Parlamenti nazionali, rivedendo la collocazione istituzionale assunta in tale organismo dal Parlamento europeo. Al riguardo sarebbe auspicabile, tenendo anche conto del dibattito che si è svolta alla COSAC di Helsinki lo scorso anno, la presentazione di una specifica proposta da parte dello stesso Parlamento europeo.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Vicepresidente
Massimo BALDINI

Intervengono il prof. Enzo Cheli, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ed i componenti della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità, dottori Paola Manacorda, Alfredo Meocci, Antonio Pilati e Giuseppe Sangiorgi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che del punto all'ordine del giorno che concerne un'audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno procedendo subito alla votazione per l'elezione di un segretario, convenendo di lasciare le urne aperte anche durante l'audizione, e procedendo successivamente alle operazioni di scrutinio.

(La Commissione conviene).

VOTAZIONE PER SCHEDE PER L'ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, dichiara aperta la votazione in titolo e dispone che le urne restino aperte anche durante lo svolgimento del successivo punto all'ordine del giorno.

AUDIZIONE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, ricorda che l'audizione realizza la consultazione tra la Commissione e l'Autorità prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, come propedeutica per l'adozione, da parte dei due organi, dei provvedimenti di rispettiva competenza relativi alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale.

Il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Enzo CHELI, svolge un'ampia relazione sul tema dei provvedimenti attuativi della disciplina delle trasmissioni radiotelevisive previste dalla legge n. 28/2000. Svolge altresì una relazione il componente dell'Autorità dottor Giuseppe SANGIORGI.

Intervengono quindi ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), il deputato Mario LANDOLFI (AN), il senatore Enrico JACCHIA (Misto), il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U), il senatore Piergiorgio BERGONZI (Misto-Com.), il senatore Antonio FALOMI (DS). Ad essi replicano il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Enzo CHELI, ed i componenti Giuseppe SANGIORGI e Paola MANACORDA.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo e, anche ai fini delle comunicazioni relative al calendario dei lavori della Commissione, informa che la Commissione tornerà a convocarsi nelle giornate di martedì 29 febbraio, alle 14, e mercoledì 1° marzo 2000, alle 15, per l'esame di un provvedimento attuativo delle previsioni della legge 28/2000. L'incarico di relatore sul provvedimento è stato affidato dal Presidente della Commissione al deputato Marco Follini. Egli predisporrà una proposta di delibera che sarà trasmessa a tutti i componenti della Commissione entro la giornata di lunedì 28 prossimo: il termine per proporre emendamenti è fissato per le 13.30 di martedì 29 febbraio 2000.

(I componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si allontanano).

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, informa che con lettera in data 24 gennaio 2000 il Presidente del Senato ha comunicato di aver chiamato a far parte della Commissione il senatore Tancredi Cimmino, in sostituzione del senatore Jas Gawronski, dimessosi dal mandato parlamentare. Con lettera in data 11 febbraio 2000 il Presidente del Senato ha comunicato di aver chiamato a far parte della Commissione i senatori Umberto Carpi e Guido Cesare De Guidi, in sostituzione, rispettivamente, del senatore Stefano Passigli, chiamato ad incarichi di Governo, e della senatrice Ornella Piloni, dimessasi dalla Commissione. Con lettera in data 9 febbraio 2000, il Presidente della Camera ha comunicato di aver chiamato a far parte della Commissione il deputato Sergio Rogna Manassero di Costigliole, in sostituzione del deputato Paolo Ricciotti. Con lettera in data 18 febbraio 2000, il Presidente della Camera ha comunicato di aver chiamato a far parte della Commissione il deputato Piera Capitelli, in sostituzione del deputato Paolo Raffaelli, dimessosi dal mandato parlamentare.

La Commissione risulta pertanto composta dai deputati Acciarini, Balocchi, Bertucci, Bianchi, Borghezio, Butti, Capitelli, De Murtas, Follini, Gagliardi, Giulietti, Grignaffini, Landolfi, Lombardi, Nappi, Paissan, Rogna Manassero di Costigliole, Romani, Storace, Vito e dai senatori Baldini, Bergonzi, Bosi, Carpi, Cimmino, Costa, De Corato, De Guidi, Falomi, Jacchia, Masullo, Mele, Monticone, Novi, Peruzzotti, Pontone, Ragno, Rognoni, Semenzato, Zilio.

Si intende inoltre che il deputato Sergio Rogna Manassero di Costigliole ed il senatore Tancredi Cimmino siano entrati a far parte anche della Sottocommissione permanente per l'accesso, in rappresentanza dei gruppi, rispettivamente de «I Democratici-L'Ulivo» e «Udeur». Essi rappresentano tali gruppi anche nella sede dell'Ufficio di Presidenza.

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, dispone la chiusura della votazione per l'elezione di un segretario, e constata che la Commissione non è in numero legale. Apprezzate le circostanze, rinvia ad altra seduta l'elezione in titolo.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Franco FRATTINI rende alcune comunicazioni sul caso «Echelon», cui segue un ampio dibattito. Il Comitato delibera quindi l'esame del rapporto Campbell presentato al Parlamento europeo – contestualmente acquisito agli atti – nonché degli altri rapporti esaminati nella sessione degli scorsi giorni svolta presso la Commissione delle libertà pubbliche del Parlamento europeo.

Si riserva altresì, a conclusione di tale esame, eventuali ulteriori audizioni e contatti anche con il Parlamento europeo per definire in tempi rapidi la propria relazione al Parlamento sugli aspetti di propria competenza ed in particolare su tutte le attività poste in essere dai servizi in ordine al sistema denominato «Echelon».

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2000

85ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14,10.

In apertura di seduta, il Presidente comunica che sono pervenute, in risposta alle richieste della Commissione, note informative di aggiornamento sullo stato della operazione delle dismissioni del patrimonio immobiliare degli Enti pubblici di previdenza, da parte dei Presidenti dell'INAIL e dell'INPDAI nonché del Coordinatore dell'Osservatorio, quest'ultima necessariamente interlocutoria.

Comunicazioni del Presidente sui compiti e sull'attività della Commissione

Il Presidente Michele De Luca dichiara di aver ritenuto opportuna, dopo l'approvazione e la comunicazione al Parlamento delle Relazioni su ricongiunzione e totalizzazione e sulla gestione degli Enti aggiornata al 1998, l'odierna convocazione per illustrare, sia pure sinteticamente, l'attività svolta in rapporto ai compiti affidati alla Commissione dalla legge istitutiva e per motivare più approfonditamente, riproponendone gli impegni assunti, le iniziative che il programma dei lavori, adottato il 2 febbraio scorso, prevede per l'ultimo anno della legislatura.

Non sono estranee al consuntivo – prosegue il Presidente – talune riflessioni, utili anche in prospettiva, sul ruolo e sulla prassi, maturati dalla Commissione nella legislatura in corso.

La Commissione, istituita dall'articolo 56 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, è stata insediata, nella XIII legislatura, con ritardo: si è infatti proceduto all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza solo il 5 marzo 1997.

A tale circostanza – che va ricordata – la Commissione ha comunque sollecitamente posto rimedio con rinnovato impegno, ma soprattutto con la

scelta, condivisa dal nuovo collegio, di svolgere integralmente e in forma attiva i propri compiti. Si è così maturata una positiva prassi che ha caratterizzato il lavoro della Commissione nella XIII legislatura.

Al controllo meramente passivo sull'attività degli Enti – affidato essenzialmente alle relazioni annuali dei Presidenti sulla situazione dei rispettivi Enti – è stato sostituito, nella legislatura in corso, un controllo attivo. La Commissione ha infatti elaborato un modello d'analisi, comprendente una vasta e dettagliata serie di voci, definite e articolate in modo tale da ottenere una adeguata rappresentazione della situazione gestionale ed economico-finanziaria degli Enti. Sulla base del modello unico sono così state annualmente acquisite e verificate, anche nel raffronto con altri documenti prodotti dagli Enti (bilanci consuntivi e preventivi, bilanci tecnici e relazioni annuali dei Presidenti), informazioni analitiche, complete e uniformi per tutti gli Enti controllati.

L'andamento e i saldi della gestione finanziaria e, in particolare, della gestione tipica definita dal rapporto tra le entrate contributive e le spese per prestazioni, nella quale si sostanzia l'attività istituzionale degli Enti, la gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, lo stato patrimoniale e le riserve obbligatorie, l'efficienza operativa e produttiva degli Enti sono le aree di rilevazione dei dati, elaborati dalla Commissione in tabelle riassuntive e relazioni separate per ciascuno degli Enti controllati nonché, a conclusione, in una relazione generale di sintesi presentata al Parlamento.

Questa nuova procedura di controllo della Commissione ha trovato una prima applicazione concreta nell'analisi dei dati relativi all'attività svolta da tutti gli Enti previdenziali controllati, relativa al periodo 1994-1997.

Inaugurata il 21 giugno 1998 con una relazione illustrativa delle tavole statistiche che hanno raccolto i dati rilevati, l'esame dell'attività degli Enti si è sviluppato per otto sedute nelle quali i relatori hanno riferito sui risultati di gestione dei diversi Enti. È stata infine approvata la «*Relazione sui risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza nel periodo 1994-1997: i possibili interventi correttivi sul duplice fronte della sostenibilità finanziaria e macroeconomica dei sistemi previdenziali e della riorganizzazione operativo-gestionale degli enti*» (Doc. XIV-bis, n. 3), comunicata alle Presidenze dei due rami del Parlamento il 15 dicembre 1998.

Procedendo in modo analogo, la Commissione, dopo la consueta relazione introduttiva (25 novembre 1999) delle tavole statistiche e gli interventi dei relatori a illustrazione dell'attività dei singoli Enti, al termine di un lavoro sviluppatosi per tredici sedute, ha approvato la seconda relazione conclusiva sull'attività degli Enti, aggiornata al 1998, («*Relazione sui risultati di gestione degli enti di previdenza e assistenza sociale nel periodo 1994-98 e prospettive di sviluppo del sistema pensionistico*»), comunicata alle Presidenze dei due rami del Parlamento il 17 febbraio 2000 (Doc. XVI-bis n. 10).

La Commissione dovrà ora procedere, nella specifica attività di controllo, alla raccolta e alla elaborazione dei dati richiesti agli Enti control-

lati, così da pervenire alla stesura e alla approvazione della terza relazione sull'attività degli Enti, aggiornata al 1999, da comunicare al Parlamento, presumibilmente entro l'anno. Tale impegno, già avviato sul piano operativo, costituisce uno dei punti del programma adottato dalla Commissione nella seduta del 2 febbraio 2000.

Nei documenti ricordati – rileva il Presidente – non è stata trascurata la correlazione tra attività degli Enti e tendenze e prospettive del sistema. Così, nella prima delle Relazioni, sono state svolte considerazioni in merito a possibili interventi correttivi per la sostenibilità finanziaria e macroeconomica del sistema previdenziale. In tale ottica, con riferimento alla disciplina delle riserve obbligatorie, si è criticata la modifica introdotta dalla legge n. 449 del 1997 che ha congelato la copertura alle rate di pensione del 1994. Si deve stabilire un livello di annualità tale – ha sostenuto la Commissione – che l'entità delle riserve possa evolversi sulla base dell'andamento dell'onere per pensioni al fine di assicurare ai beneficiari una reale tutela. E ai fini dell'efficienza operativa e produttiva degli Enti previdenziali, la Commissione ha prospettato ipotesi di interventi riorganizzativi evidenziando come la produttività assuma valori più elevati laddove gli Enti hanno più ampie dimensioni, ciò che fa supporre l'esistenza di una soglia dimensionale di efficienza che va a vantaggio degli assicurati.

La Commissione ha sviluppato queste riflessioni avendo a obiettivo la tutela degli assicurati. E questa – conviene sottolinearlo – trova nella «buona salute» degli enti la prima garanzia.

Da tale impostazione è conseguita la scelta di avviare una procedura informativa – altro punto qualificante del programma più volte ricordato – che, finalizzata alla enucleazione di pochi, fondamentali principi da proporre al Parlamento in vista di una legge sugli Enti previdenziali privatizzati che non ne limiti l'autonomia, dia voce alle rappresentanze delle categorie professionali. Al riguardo occorre ribadire, risolvendo così qualsiasi equivoco, che gli iscritti ad un Ente previdenziale privatizzato (come gli iscritti alla previdenza pubblica), non sono portatori di interessi coincidenti con quelli della propria Cassa e, comunque, non possono ritenersi rappresentati dalla Cassa medesima.

Pertanto la Commissione ha ritenuto essenziale prevedere che siano ascoltati, oltre alle rappresentanze delle Casse di previdenza, gli ordini professionali e le associazioni sindacali della categorie professionali, al fine di disporre della più ampia panoramica sul variegato universo della previdenza privatizzata. Prima di suggerire al Parlamento linee di una eventuale legge di principi, la Commissione è ben consapevole di non poter trascurare alcuna componente, alcun interesse presente e operante in quel settore.

Sempre alla correlazione tra l'attività degli Enti e tendenze e prospettive del sistema pensionistico devono ricondursi le considerazioni svolte nella seconda Relazione approvata il 17 febbraio 2000 sugli equilibri di medio-lungo periodo delle gestioni previdenziali, sulla sostenibilità finanziaria e macroeconomica e sugli aspetti redistributivi infra e intergenera-

zionali derivanti dall'estensione del *pro rata*. La Commissione ha inteso, anche in questa occasione, nel documento trasmesso alle Camere, offrire il proprio contributo a un tema particolarmente dibattuto, in sede politica e parlamentare, muovendo dai risultati verificati nell'esercizio della funzione di controllo, ma estendendo la riflessione alle possibili linee di sviluppo del sistema pensionistico nel quadro dell'economia nazionale.

Ad altro compito, peraltro totalmente trascurato fino all'attuale XIII legislatura, la Commissione – che deve esercitare la vigilanza sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale – ha dedicato un'intensa attività che ha condotto, finora, alla presentazione di quattro Relazioni al Parlamento.

In considerazione del dibattito sulle prospettive di riforma dello Stato sociale, la Commissione ha infatti avviato, subito dopo la ricostituzione (marzo 1997), una procedura informativa sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia. A conclusione di un lavoro sviluppato per quattordici sedute, durante le quali sono state ascoltate 25 personalità (rappresentanti del Governo, di enti previdenziali, di parti sociali ed organizzazioni rappresentative di altri interessi coinvolti), la Commissione ha approvato la «*Relazione sulla riforma del sistema pensionistico e coerenza con le linee di sviluppo dell'economia*» (Doc. XVI-bis n. 1), comunicata alle Presidenze dei due rami del Parlamento il 16 luglio 1997.

Non va sottaciuto che quella analisi del sistema pensionistico ha offerto, oltre che alle Assemblee, anche alla Commissione una base di conoscenze per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale. Nella stessa analisi, infatti, la valutazione del sistema pensionistico riformato – anche in relazione al parametro offerto dal panorama comparatistico europeo – ha condotto ad un apprezzamento positivo della riforma Dini – una volta «a regime» – ma non ha trascurato, tuttavia, la prospettazione di tutti i possibili interventi correttivi – con indicazione contestuale dell'impatto sul piano economico finanziario e su quello equitativo – soprattutto in funzione dell'accelerazione della transizione. Proprio in tale prospettiva, è stata, tra l'altro, auspicata – per la prima volta, a quanto consta – la generalizzazione, sia pure «pro rata», del metodo contributivo di calcolo della pensione.

Muovendo da una pubblicazione di sindacati dei pensionati (Spi – Cgil, Fnp Cisl e Uilp – Uil) sull'armonizzazione in materia pensionistica, pubblicazione assegnata alla Commissione dal Presidente del Senato, e dall'esigenza di affrontare questioni insorte nei rapporti tra Consiglio di amministrazione e Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, si è deciso l'avvio di una procedura informativa sulle prospettive di riforma degli Enti pubblici di previdenza e dei loro organi.

Sotto il profilo metodologico e delle procedure, l'assegnazione da parte del Presidente del Senato è dato significativo da porre nel giusto rilievo. Si tratta di un riconoscimento di quella competenza sistematica

della Commissione che dovrebbe, in via di prassi, essere ulteriormente consolidata con la assegnazione di documenti comunque riguardanti la competenza dell'organismo bicamerale e la conseguente richiesta di atti (ad esempio sotto forma di pareri) quale contributo necessario al circuito della legislazione che – dalla elaborazione alla proposta alla decisione – ne sarebbe convenientemente arricchito.

A conclusione di una ricognizione condotta per quattordici sedute, durante le quali sono state ascoltate 33 personalità, la Commissione ha approvato la «*Relazione sulle prospettive di riforma degli enti pubblici di previdenza e dei loro organi*» (Doc. XVI-bis n. 2) comunicata al Parlamento il 18 giugno 1998.

Il documento, come pure la prima Relazione approvata, è frutto di quella competenza generale della Commissione (che investe congiuntamente attività, regole e contesto di riferimento della previdenza) nonché del suo *modus operandi* (che coinvolge in sede parlamentare gli stessi soggetti della concertazione) che assicurano la persuasività degli indirizzi rivolti dalla Commissione alle sedi istituzionali.

Esplicitamente dichiarato negli Atti parlamentari è l'evidente nesso di derivazione della delega per il riordino degli Enti pubblici di previdenza dalla relazione ora richiamata. Come documentato dal *dossier* – pubblicato a cura della Commissione – sul riordino degli Enti pubblici previdenziali, le proposte della Commissione hanno trovato puntuale riscontro nelle scelte del legislatore con l'approvazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999. E alla XI Commissione permanente del Senato, il ministro Salvi ha ieri osservato come sia necessario predisporre tempestivamente i contenuti della riforma degli enti previdenziali sulla base dei principi della delega conferita dal Parlamento.

Si deve sottolineare come tale circostanza costituisca esaltazione del ruolo del Parlamento quale sede originaria di elaborazione di progetti legislativi.

Se nel caso appena ricordato si è registrata una corrispondenza addirittura testuale tra le proposte della Commissione e l'articolo 57 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, agevole risulta verificare l'obiettivo coincidenza tra interventi correttivi della riforma pensionistica (« riforma Dini») previsti dalla cosiddetta «riforma Prodi» e gli interventi prospettati, d'anzì ricordati, contenuti nella prima Relazione approvata dalla Commissione, in particolare sul tema della armonizzazione e tendenziale unificazione tra regimi pensionistici diversi.

Del pari si è evidenziato, più di recente, il nesso tra la Relazione approvata dalla Commissione e comunicata al Parlamento il 15 luglio 1999, recante «*Prospettive di riforma della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*» (Doc. XVI-bis n. 7) e la riforma più recente in tema di assicurazione antinfortunistica, allorché il rappresentante del Governo ha richiesto, in sede di esame, nella XI Commissione permanente del Senato, dello schema di decreto legislativo in materia, l'acquisizione, appunto, della Relazione della Commissione. Quel documento, è stato adottato dalla Commissione a con-

clusione di una procedura informativa sviluppata nel corso di otto sedute nelle quali sono state ascoltate 29 personalità (tra le quali – oltre alle consuete rappresentanze – il Presidente dell'Antitrust ed organizzazioni rappresentative di imprese assicurative).

Sono state affrontate tematiche – quali il monopolio dell'INAIL nella gestione del servizio assicurativo, anche con riferimento alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e le riforme in tema di normativa antinfortunistica e di malattie professionali – oggetto in sede politica e parlamentare di una discussione che si è sviluppata contemporaneamente allo svolgimento della procedura informativa e che è ancora in atto. Tale circostanza – nota il Presidente – ha imposto la sospensione del giudizio circa l'adeguatezza del processo riformatore, ma non ha, tuttavia, impedito alla Commissione di prospettare talune fondamentali opzioni: si pensi alla configurazione dell'infortunio sul lavoro come evento protetto in sé a prescindere cioè da qualsiasi elemento tipizzante, al superamento del sistema tabellare, senza pregiudizio per i lavoratori, in tema di malattie professionali, e alla nuova missione dell'INAIL.

La natura tendenzialmente problematica e prevalentemente interlocutoria della Relazione – non va dimenticato che l'attuazione delle riforme in materia è, in larga misura, affidata all'esercizio delle deleghe conferite al Governo – ha suggerito alla Commissione di affidare al vicepresidente Duilio l'incarico di compiere una riflessione in ordine alla eventualità di procedere a una rivisitazione del sistema di tutela antinfortunistica e di proporre, al riguardo, un piano di lavoro, anche con l'individuazione dei soggetti da ascoltare, finalizzato, se del caso, alla redazione di un documento a integrazione della Relazione già approvata.

Tale impegno costituisce un altro dei punti qualificanti del programma dei lavori per i prossimi mesi, annunciato il 2 febbraio scorso.

Alla formulazione di una ben definita indicazione la Commissione è invece pervenuta sul tema – anch'esso oggetto della funzione di vigilanza sull'operatività delle leggi e del conseguente giudizio di coerenza del sistema – relativo alla ricongiunzione e alla totalizzazione dei periodi assicurativi. Nell'affrontare tale questione la Commissione si è mossa nel presupposto che il *trend* del mercato del lavoro – la mobilità professionale ne appare dato irreversibile – determina gravi problemi di coerenza del sistema pensionistico. In difetto di criteri e meccanismi adeguati di raccordo e di comunicazioni tra gestioni, l'accentuato pluralismo del sistema pensionistico rende infatti molto difficile, talora, la salvaguardia del diritto a trattamenti pensionistici, adeguati alla quantità di lavoro prestato, per quei lavoratori (cosiddetti mobili) che maturino posizioni contributive presso gestioni diverse, in dipendenza di lavori diversi prestati. La copertura previdenziale inadeguata che ne risulta – ha osservato la Commissione – può rappresentare un serio ostacolo o comunque un efficace disincentivo per la stessa mobilità professionale dei lavoratori.

Tema, questo, di significativo rilievo anche costituzionale se è vero che, avviata dalla Commissione la procedura informativa al riguardo (3 febbraio 1999), è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 61

del 5 marzo 1999 che, tuttavia, non risolvendo definitivamente il problema, pur imponendone una impostazione parzialmente diversa, ha reso necessaria la prosecuzione dell'iniziativa appena assunta dalla Commissione.

A conclusione di un intenso lavoro, condotto nel corso di quattordici sedute, in larga misura dedicate al confronto con tutti gli interlocutori interessati – sono state ascoltate 29 personalità – secondo un *modus operandi*, consolidato nella XIII legislatura, fondato su consultazioni che coinvolgono ambiti soggettivi non diversi e, talora, persino più ampi rispetto a quelli dei tavoli di concertazione nelle stesse materie, la Commissione ha approvato la «*Relazione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive*» (Doc. XVI-bis n. 9), comunicata al Parlamento il 12 gennaio 2000.

Il documento ha prospettato un preciso indirizzo di interventi futuri rivolto al legislatore ed è destinato ad influenzare l'esame parlamentare, in atto, di proposte di legge nella stessa materia. Deve essere sottolineato, anche in questo caso, il ruolo del Parlamento come sede di elaborazione originaria, oltre che di proposta e di decisione, ruolo al quale la Commissione ha offerto un significativo apporto tanto più se si considera, nel merito, il rilievo sociale della questione affrontata.

Coerente al monito della Corte rivolto al legislatore, la Commissione – sottolinea il Presidente – ha indicato nell'attuazione del principio della totalizzazione la scelta legislativa di fondo che non può essere affidata alla potestà statutaria e regolamentare degli Enti previdenziali privatizzati. Volta a garantire il trattamento pensionistico adeguato al lavoro complessivamente prestato (articolo 38, II comma della Costituzione) la scelta indicata non esclude discrezionali interventi del legislatore intesi a introdurre correttivi – si pensi all'opportunità di consentire l'adeguamento, integrale ma graduale nel tempo delle gestioni previdenziali alle future norme – purché non ne risulti il sacrificio di diritti costituzionalmente garantiti.

Compete al legislatore colmare le lacune in tema di ricongiunzione ponendo a carico del lavoratore solo l'onere della ricongiunzione che risulti *ex post* funzionale e proporzionato al maggior incremento del trattamento pensionistico, che ne derivi, rispetto a quello che può essere conseguito attraverso la totalizzazione. Pur approfonditamente esaminati e compiutamente definiti nella formulazione, gli indirizzi della Relazione non intendono vincolare le sedi istituzionali, ma sono rivolti alle sedi di concertazione, alle quali compete una delibazione preliminare, al Governo, al quale spetta ogni iniziativa, anche legislativa, e al Parlamento, deputato ad approvare eventuali iniziative legislative in materia.

Se con la Relazione ora ricordata la Commissione ritiene compiuto il lavoro sulla specifica materia, pur rimanendo disponibile ad ulteriori approfondimenti nel dialogo che si annuncia con il settore della previdenza privatizzata nel quadro della procedura informativa prevista dal programma dei lavori, è invece quanto mai attuale – nota il Presidente – l'e-

servizio del controllo parlamentare sulle dismissioni del patrimonio immobiliare degli Enti pubblici di previdenza.

È stata tempestivamente avviata sul tema, non appena emanata la circolare del 26 agosto da parte del Ministro del lavoro che, per parte sua, ha sollecitato il confronto nella sede parlamentare, una serie di audizioni, inaugurata dall'incontro con il ministro Salvi il 14 settembre 1999.

La Commissione – si è puntualizzato in quella circostanza – deve svolgere funzioni di controllo e di verifica della trasparenza di un'operazione la cui concreta gestione è compito degli Enti mentre l'Osservatorio ne assicura il monitoraggio e il Ministro esercita la vigilanza e risponde politicamente alla Commissione parlamentare. Nella medesima occasione è stato anche precisato che la Commissione avrebbe potuto proporre, secondo una positiva cooperazione istituzionale fra Parlamento e Governo nelle scelte da compiere, linee di indirizzo al Ministro sull'operazione di dismissioni in atto.

Il Ministro, concordando, ha esaltato l'importanza del ruolo della Commissione, di prezioso ausilio alla funzione di vigilanza ed ha annunciato di aver dato direttive agli Enti previdenziali di ottemperare a regole e a criteri di massima trasparenza, provvedendo a trasmettere al Parlamento, tramite la Commissione, e in coerenza con il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, il prezzo di mercato degli immobili, l'elenco dei soggetti interessati e di quanti accettano le condizioni di acquisto.

La Commissione, dunque, nell'esercizio della funzione di controllo parlamentare, si è definita come luogo di verifica della trasparenza degli atti e della operatività della normativa, anche secondaria, che regola le dismissioni immobiliari degli Enti pubblici previdenziali, riservandosi anche la facoltà di indicare eventuali correttivi nel corso della procedura di vendita.

Al tema delle dismissioni immobiliari, la Commissione, avendo come termine di riferimento il 26 ottobre 1999, data che ha segnato la prima scadenza dell'operazione, con la formulazione delle proposte di vendita da parte degli Enti, riferite alla prima *tranche* del 25 per cento dell'intero patrimonio, ha dedicato complessivamente sette sedute ascoltando 25 personalità. Copia degli atti, formati dagli Enti con riferimento a quella prima scadenza, sono stati acquisiti dalla Commissione e pubblicati in allegato al Resoconto della seduta dell'11 novembre 1999, così da assicurare, anche attraverso una tempestiva pubblicità negli Atti parlamentari, la massima trasparenza nella verifica dell'operazione.

Con la legge finanziaria per il 2000 è stata prevista una ulteriore procedura di vendita e pertanto l'impegno assunto dalla Commissione, con il programma dei lavori annunciato il 2 febbraio scorso, dovrà ora svilupparsi, con una nuova serie di audizioni, una volta acquisite le note di aggiornamento richieste ai Presidenti dei maggiori Enti pubblici previdenziali, al Coordinatore dell'Osservatorio e allo stesso Ministro del lavoro sullo stato delle procedure di vendita avviate dalla circolare dell'agosto 1999 e dalla legge finanziaria. Sempre nel corso delle comunicazioni

rese ieri alla XI Commissione permanente del Senato, il ministro Salvi ha ricordato come la Commissione parlamentare di controllo abbia già sollecitato il confronto sullo specifico tema.

La gestione del patrimonio immobiliare degli Enti pubblici di previdenza – già indicata dalla Commissione come insufficiente sotto il profilo della redditività – è attività da sottrarre agli Enti medesimi che devono essere ricondotti alle loro tipiche funzioni istituzionali. In tal senso la valutazione della Commissione, come emersa dall'analisi dei dati nella specifica materia, è condivisa dal Governo – anche nella relazione alla legge finanziaria per il 2000 (articolo 3) – nel dare avvio e impulso, come si è ricordato, alle dismissioni.

Anche in questa circostanza si è evidenziato – ribadisce il Presidente – come sulla competenza generale istituzionale, in permanenza assegnata, nella sua integrità, alla Commissione, e sul suo *modus operandi* riposi la persuasività degli indirizzi rivolti dalla Commissione stessa alle sedi istituzionali.

Il Presidente Michele De Luca conclude rilevando che il programma annunciato il 2 febbraio, articolato sulle iniziative ricordate – verifica delle procedure di vendita degli immobili degli Enti pubblici previdenziali, procedura informativa intesa a enucleare principi per una legge sugli Enti privatizzati, rivisitazione del sistema di tutela antinfortunistica e, infine, aggiornamento al 1999 dei risultati di gestione degli Enti previdenziali – si propone, per l'ultimo anno della legislatura, di concludere, su temi di significativo rilievo, un lavoro che ha conseguito finora positivi risultati e ha ottenuto largo consenso in sede politica e parlamentare.

Sulle comunicazioni del Presidente interviene il senatore Agostini che esprime apprezzamento per la puntuale relazione intesa a riassumere l'attività svolta e a illustrare il programma che la Commissione dovrà sviluppare nell'ultimo anno della legislatura. Rilevata, quindi, l'esigenza di sollecitare l'aggiornamento richiesto ai diversi interlocutori della Commissione in tema di dismissioni del patrimonio immobiliare degli Enti pubblici di previdenza, il senatore Agostini esprime rammarico per la scarsa presenza dei componenti della Commissione alle sedute e invita il Presidente a sollecitare una maggiore partecipazione e un più adeguato impegno nel comune lavoro.

Prende poi la parola la senatrice Siliquini che, dichiarato di aver ascoltato con interesse l'ampia relazione del Presidente che ha toccato significativi temi, soffermandosi anche sulle funzioni della Commissione e sulla prassi consolidata nell'attuale legislatura, si riserva di compiere una valutazione più approfondita sulle questioni trattate, anche in vista dell'attività che la Commissione svolgerà in futuro. Sarebbe peraltro auspicabile – rileva – poter svolgere le proprie considerazioni in un contesto caratterizzato da una maggiore partecipazione dei componenti della Commissione. La scarsa presenza alle discussioni su tematiche di così rilevante significato riduce, infatti, la valenza istituzionale della Commissione i cui lavori finiscono per essere il risultato di limitati contributi.

Il Presidente, dopo aver precisato che la Relazione proposta all'attenzione della Commissione è in larga misura un consuntivo dell'attività svolta e che gli impegni richiamati sono comunque punti del programma, già approvato dalla Commissione, al quale peraltro potranno essere apportate le integrazioni e le modifiche che si rivelassero utili, dichiara di condividere l'esigenza di una maggiore partecipazione, sottolineando l'importanza di sensibilizzare, al riguardo, i Gruppi parlamentari perché i lavori possano svolgersi con il più ampio concorso dei Commissari.

Il Presidente toglie, quindi, la seduta, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì, 2 marzo 2000, alle ore 14, con il seguente ordine del giorno: «Comunicazioni del vicepresidente Duilio in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
SCALIA

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 13,35

La seduta inizia alle ore 13,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Luigi Romano, dirigente del settore marittimo del Ministero dei trasporti e della navigazione, e di Paolo Salza, dirigente del Registro italiano navale

Massimo SCALIA, *presidente*, ricordato che la Commissione sta svolgendo da alcune settimane audizioni sulle problematiche connesse all'uso dell'amianto, invita l'ingegner Romano e l'ingegner Salza a prendere la parola, in particolare sull'attuazione della legge n.257 del 1992, che vieta l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto; ricorda che la commissione nazionale sull'amianto presieduta dal sottosegretario Bettoni Brandani ha iniziato i suoi lavori soltanto di recente e che devono essere ancora varati i regolamenti attuativi della predetta legge.

Chiede se nel settore mercantile esistano piani di lavoro per la decoibentazione e se permanga l'esposizione di lavoratori all'amianto; chiede anche in quali parti delle navi sia maggiormente impiegato l'amianto e quali siano i prodotti sostitutivi normalmente utilizzati.

Luigi ROMANO, *dirigente del settore marittimo del Ministero dei trasporti e della navigazione*, dopo aver citato i riferimenti normativi più importanti a livello internazionale e comunitario, si sofferma sul contenuto della legge n.257 del 1992, da considerare fondamentale per quanto riguarda l'impiego dell'amianto, sul decreto legislativo n. 271 del 1999, con cui sono state recepite alcune direttive comunitarie per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da alcuni agenti nocivi, fra i quali l'amianto, nonché sul decreto ministeriale 20 agosto 1999, che contiene le normative e le metodologie tecniche per la rimozione di materiali contenenti amianto presenti sulle navi o unità equiparate.

Precisato che l'amianto può essere impiegato in matrice friabile oppure in matrice compatta, sottolinea che la consistenza fibrosa risulta essere una causa accertata di gravi patologie a carico prevalentemente dell'apparato respiratorio; l'amianto è stato impiegato sulle navi come isolante termico nel rivestimento di impianti, attrezzature e sistemazioni, nonché come materiale non combustibile ed isolante termico sia nelle coibentazioni che nelle pannellature di pareti e soffitti per la protezione antincendio.

Elenca dettagliatamente i locali all'interno delle navi in cui viene impiegato l'amianto.

Precisato che i sostituti dell'amianto più utilizzati sono la lana di vetro e la lana di roccia, rileva che le navi nazionali classificate dal Registro italiano navale e costruite successivamente all'aprile 1994 non possono avere amianto a bordo, mentre quelle costruite prima del 1994 e quelle provenienti da bandiera estera costruite dopo il 1994 lo possono avere.

Ricorda che le navi classificate raggiungono le 1770 unità, per una stazza totale di circa 7,5 milioni di tonnellate; in particolare, le navi adibite al trasporto passeggeri raggiungono il 31 per cento del totale, mentre i traghetti sono il 13 per cento.

Non dispone del quantitativo complessivo dell'amianto presente sulle navi per il quale sarebbe opportuno ipotizzare uno smaltimento: tali dati potranno essere disponibili nei prossimi mesi essendo stati emanati nel 1999 il decreto legislativo n.271 ed il decreto ministeriale che si occupa delle metodologie per la rimozione dei materiali contenenti amianto. In base a tali normative, dovranno essere predisposti da parte armatoriale i dati sulla mappatura, sul livello di rischio e sullo stato di degrado delle navi, che saranno poi prospettati ai competenti uffici ministeriali, cui seguirà un'eventuale ispezione *in loco*.

Massimo SCALIA, *presidente*, chiede se il Ministero dei trasporti e della navigazione o le amministrazioni periferiche dispongano di strutture di controllo sulle aree in cui insistono i cantieri di costruzione delle navi.

Luigi ROMANO risponde diffusamente, precisando in particolare quali siano gli organismi di controllo previsti dalla recente normativa in materia.

Si sofferma in seguito sul contenuto del decreto legislativo n. 271 del 1999, sottolineando gli obiettivi e la composizione delle commissioni territoriali, presiedute dai responsabili dei compartimenti marittimi, le quali hanno l'incarico di accertare la conformità delle sistemazioni di bordo alle disposizioni normative mediante l'esecuzione di ispezioni sistematiche di tutte le navi ricadenti nel campo di applicazione del provvedimento.

Paolo SALZA, *dirigente del Registro italiano navale*, svolge alcune considerazioni aggiuntive a quanto affermato dall'ingegner Romano, precisando in particolare le caratteristiche delle navi costruite prima del 1994 e giudicando i momenti procedurali della mappatura e dell'analisi del rischio riguardo ai manufatti di amianto come fondamentali per disporre di informazioni il più possibile complete.

Massimo SCALIA, *presidente*, rileva che le ferrovie dello Stato hanno predisposto negli anni scorsi un piano di decoibentazione, prevedendo anche la dismissione dei vagoni ferroviari al cui interno esistono manufatti di amianto: chiede se sia ipotizzabile un analogo piano per la decoibentazione della flotta mercantile.

Paolo SALZA rileva che non risulta esistente tale piano, sottolineando peraltro che anche a livello internazionale le problematiche in questione non sono state ancora risolte: ricorda, a tale proposito, che in questi giorni sono in corso a Londra i lavori dell'*International Maritime Organisation*, organismo delle Nazioni Unite preposto a legiferare nel campo della sicurezza marittima, con la partecipazione di una delegazione italiana composta dai rappresentanti ministeriali, del Registro italiano navale e della Fincantieri, in cui saranno approfonditi gli aspetti relativi alla presenza di amianto sulle navi ed eventualmente emanate disposizioni da recepire successivamente nell'ordinamento internazionale.

Luigi ROMANO si sofferma brevemente sulle attività di decoibentazione svolte finora sulle navi traghetto delle ferrovie dello Stato, osservando che anche una piccola parte del naviglio mercantile ha avuto lo stesso trattamento: si riferisce in particolare alla flotta di rimorchiatori della società fratelli Neri di Livorno.

Paolo SALZA, rilevato che risulta più costosa la sostituzione dei manufatti contenenti amianto che la loro rimozione, precisa che l'età media della flotta mercantile a livello mondiale - ed anche in Italia - è di 18,5 anni, mentre le navi petroliere hanno una vita massima di circa trent'anni.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e li congeda, invitandoli a far pervenire la documentazione disponibile sulle decoiben-

tazioni finora effettuate nella flotta mercantile e sugli organismi di controllo attivati dalla recente normativa in materia.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 1 marzo 2000, alle ore 13.30, per ascoltare i rappresentanti delle ferrovie dello Stato nel settore del materiale rotabile ed in quello della medicina del lavoro.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Vice Presidente
Anna Maria DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14,10.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Anna Maria DE LUCA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione EUROPOL

Audizione del Generale Carlo Alfiero, Direttore della Direzione investigativa antimafia
(Svolgimento e conclusione)

Dopo una relazione introduttiva del deputato Anna Maria DE LUCA, *presidente*, il Generale Carlo ALFIERO svolge un'ampia relazione sul tema.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni il deputato Anna Maria DE LUCA, *presidente*, cui risponde il Generale ALFIERO.

Il deputato Anna Maria DE LUCA, *presidente*, ringrazia tutti coloro che sono intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2000

AVVERTENZA

La seduta convocata per oggi, 24 febbraio 2000 alle ore 13, non ha avuto luogo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2000

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente CIRAMI informa che il dottor Artusi ha risposto alla richiesta di chiarimenti in ordine alla consulenza da lui svolta per incarico del ministro dell'agricoltura *pro tempore*, Saccomandi, e che il dottor Arcangelo Lobianco ha fatto pervenire copia dello Statuto della Confederazione italiana dei coltivatori diretti, in vigore negli anni oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Comunica quindi di aver chiesto, con lettera del 22 febbraio 2000, al Presidente del tribunale civile di Roma, sezione fallimentare, di trasmettere copia del decreto di ammissione e della sentenza di omologazione relativi alla procedura di concordato preventivo Agrifactoring, nonché di fornire informazioni circa la data in cui gli atti, relativi al concordato preventivo Federconsorzi, furono trasmessi per i pareri all'Ufficio del pubblico ministero e la data in cui essi furono restituiti.

Il PRESIDENTE informa altresì di aver indirizzato al liquidatore giudiziale della Federconsorzi, avvocato Caiafa, richiesta di acquisizione delle relazioni da lui depositate nei mesi di luglio e di settembre del 1999, nonché dei verbali del Comitato esecutivo della Fedit relativi al periodo 1986-1991.

Audizione del dottor Riccardo Virgilio

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Riccardo Virgilio per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione, ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone

l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Ricorda che il dottor Virgilio ha ricoperto l'incarico di capo di Gabinetto del ministro dell'Agricoltura *pro tempore* Gorla, dal 13 aprile 1991 al 27 giugno 1992.

Prendono quindi ripetutamente la parola per svolgere considerazioni e per porre domande i deputati MANCUSO e Gaetano VENETO, i senatori Antonino CARUSO, PREDA e PASQUINI e il PRESIDENTE.

Replica ai quesiti formulati il dottor Virgilio.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Virgilio per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 29 febbraio 2000, alle ore 12, per procedere all'audizione del dottor Adolfo Cristofori.

La seduta termina alle ore 16.